



Prot. n. A006RT/64856/Q.100.80.40
da citare nella risposta

Data: 4/3/2008

Allegati: Quesito Az. USL5 Pisa

Oggetto: Risposta a quesito su n. minimo lavoratori per montaggio/smontaggio ponteggi e sulla verifica del PIMUS ex D.Lgs.236/2003

Comunicazione trasmessa solo via fax
Sostituisce l'originale ai sensi
dell'art.8, comma 2, della L.412/91

Al Direttore
Dipartimenti della Prevenzione
Azienda U.S.L. 5 Pisa

p.c. Direttori
Dipartimenti della Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana

In merito ai quesiti in oggetto pervenuti da parte dell'Azienda U.S.L.5 di Pisa:

a) numero minimo lavoratori per squadra di montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggi

Non può essere generalizzata la composizione della squadra di lavoro addetta al montaggio, trasformazione o smontaggio del ponteggio, poiché essa varia e dovrà variare in funzione: del tipo di ponteggio, della sua complessità, del livello o piano di lavoro nonché delle difficoltà oggettive per gli interventi di emergenza. La risposta data al III° quesito (Commissione Salute 26/7/07 e G.R.E. 28/9/07) preventivamente concordata col M.L.P.S., fa riferimento ad una squadra composta da "più lavoratori" e non meglio identificata, proprio per le ragioni sopra espresse.

b) compiti verifica PIMUS da parte del Coordinatore della sicurezza in fase esecuzione lavori

Il P.I.M.U.S., quando previsto, si colloca naturalmente all'interno del P.O.S. .

Questa considerazione è stata fatta in risposta al I° quesito (Commissione Salute 26/7/07 e G.R.E. 28/9/07) preventivamente concordata col Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale. Nel P.I.M.U.S. infatti vengono individuate anche le "misure preventive e protettiveadottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni" di cui all'art 6 punto 7 lett. g. del D.P.R. 222/03.

Il P.I.M.U.S. pertanto è un documento necessario ai fini della completezza del P.O.S.

E' pertanto parere dello scrivente che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai fini della verifica di idoneità del P.O.S. di cui all'art. 5 c.1 lett. b. del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., debba verificare quanto meno anche la presenza del P.I.M.U.S. all'interno del P.O.S. stesso.

Distinti saluti,

MM \fv

Ref. Francesco Vighiani
Tel. 055.4383.370 - Fax 055.4383.058
e-mail francesco.vighiani@regione.toscana.it

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui luoghi di Lavoro
Ing. Marco Masi

50139 Firenze, Via T. Alderotti, 26/N
<http://www.regione.toscana.it>

VIGILANZA
01/01/08

030623

22.07



Azienda USL 5 - Pisa




Servizio
Sanitario
della
Toscana

Dipartimento della Prevenzione
U.F. Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Responsabile Dott. Taddeo Domenico
Galleria G.B. Gerace, 14 - 56124 Pisa (PI)
050-854450 Fax 050-854454

Prot. U.F. PSL 46587/02

Data: 13/12/2007



A00-GR1 Prot. 1528/02 100.8040

All' Ing. Marco Masi
Responsabile del Settore Sicurezza e Salute Luoghi di Lavoro

Regione Toscana
Direzione Generale Diritto alla Salute
Via Taddeo Alderotti 26/N - 50139
Firenze

Oggetto: **Quesito sul numero minimo di lavoratori che deve includere una squadra di lavoro per le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi e sui compiti di verifica del PIMUS da parte del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori**

Con la presente si richiede un parere al gruppo di lavoro regionale edilizia a seguito dell'applicazione del D.Lgs. 235/03 che integra e modifica come noto il D.Lgs. 626/94.

In riferimento agli adempimenti di cui **all'art.36 - quater comma 6 del D.Lgs 626/94** sulla base dei contenuti della **circolare n.25/2006 del 13 Settembre 2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale** e con riferimento alle **Linee Guida dell'ISPESL per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata, nonché alla normativa vigente in materia, siamo a chiedere un vostro parere sul numero minimo di lavoratori che deve includere una squadra di lavoro per le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi.**

Le **Linee Guida dell'ISPESL** sopra indicate, indicano:

al punto 9. Squadre di lavoro

"Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati **sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste**" (D.Lgs 235/2003 art.36 quater, comma 6);

al punto 9.1 Composizione

La squadra deve includere almeno tre lavoratori, di cui uno avente la funzione di preposto.

Il preposto deve sorvegliare l'esecuzione delle operazioni di accesso, posizionamento e uscita del lavoratore ed essere disponibile per qualsiasi operazione ulteriore che riguardi il lavoro di montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio, compresa l'organizzazione e la direzione delle manovre di emergenza, previste in base alla valutazione dei rischi.

Il preposto ha il compito di controllare costantemente i lavoratori e la corretta esecuzione delle operazioni di montaggio.

In caso di necessità deve essere in grado di intervenire, da solo o coordinando la collaborazione di altri operatori presenti, in aiuto del lavoratore in difficoltà e di effettuare le eventuali manovre di emergenza e allertamento del soccorso.

Le operazioni di supporto al lavoro, che non riguardano le tecniche di montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio, non devono distrarre il preposto dalla sua funzione principale.

In caso di più di due operatori che lavorano sul ponteggio contemporaneamente, il numero dei preposti necessari ad assicurare efficacemente la sicurezza degli operatori, deve essere stabilito, in base alla valutazione dei rischi, in relazione alla dislocazione ed alla tipologia del ponteggio in allestimento.

Considerazioni:

- 1) Nelle tecniche e procedure di montaggio, smontaggio e trasformazione con l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e sistemi di arresto della caduta, viene evidenziato che la procedura più cautelativa si ha quando le operazioni di sollevamento avvengono posizionando l'argano al livello del piano inferiore già allestito e protetto con successivo passamano verticale al livello superiore degli elementi necessari per l'allestimento di un campo completamente protetto a tale piano. Solo dopo il montaggio al livello del piano in allestimento di un campo del ponteggio avente tutte le protezioni collettive ed opportunamente ancorato in modo da poter sostenere l'argano di sollevamento, lo stesso potrà essere spostato all'ultimo livello in modo che il lavoratore possa ricevere il materiale da montare senza essere messo in condizione di sporgersi dal bordo della facciata del ponteggio. In questo modo la fase di maggiore rischio risulta essere quella della realizzazione, con il montaggio di tutte le protezioni collettive, del primo campo dell'ultimo livello.

Se ne deduce che questa sequenza procedurale, giustifica il numero minimo di tre lavoratori, di cui uno avente la funzione di preposto. La guida, con il termine **preposto** definisce il **lavoratore che sovrintende all'esecuzione delle operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi**, mentre con il termine **Lavoratore** definisce **colui che esegue le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi**.

- 2) Nel caso in cui il preposto sia anche addetto alle operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, ci chiediamo come possa essere garantito l'intervento in emergenza nell'eventualità che sia esso stesso in difficoltà e sospeso al sistema d'arresto caduta.

→ Concludendo siamo a chiedere se è legittimo accettare una squadra di lavoro composta da soli due lavoratori di cui uno avente anche la funzione di preposto, magari datore di lavoro, per le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi e se, in caso di

intervento di emergenza per soccorrere un lavoratore sospeso, tale intervento possa essere garantito anche da un solo operatore.

Il VS parere risulta necessario anche per valutare l'idoneità tecnico-professionale di una impresa (ad es. adeguata forza lavoro) alla quale il committente o una ditta affidi tale lavorazione.

Sempre in relazione **all'art. 36 quater comma 3 D.Lgs 626/94**, il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) in funzione della complessità del ponteggio scelto. Visto che all'art. 5 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 494/96, antecedente quindi al D.Lgs. 235/03, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha l'obbligo di verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza sarebbe opportuno chiarire se tale documento deve essere considerato come parte integrante del POS e quindi soggetto a verifica oppure no.

Questo chiarimento risulta necessario per valutare correttamente i compiti del coordinatore in fase di esecuzione

Cordiali saluti

**I Tecnici della Prevenzione
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro**

Vivaldi Fabio

Viva Bt 

Merichini Romano



**Il Responsabile SETTORE PSLL
(Dott. Taddeo Domenico)**





REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Prot. n. *AC06RT/127236/9.100.80.40*
da citare nella risposta

Data: *7/5/2008*

Direzione Generale Diritto alla Salute e
Politiche di Solidarietà
Settore Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
Direzione Generale Politiche
Territoriali ed Ambientali
Indirizzi per il Governo del Territorio

Oggetto: Risposta a quesito su campo di applicazione del DPGR 62/2005

A

Nigra Progettazioni
Ing. Mario Niccolai
Via dell'Unità 29, VENTURINA (LIVORNO)

A seguito del quesito pervenuto in data 20 dicembre 2007, prot. 335079/125.227, che per comodità di lettura riportiamo di seguito:

In riferimento al Decreto in oggetto, siamo cortesemente a chiedere a Codesti Competenti Uffici Regionali un chiarimento interpretativo circa il campo di applicazione della normativa; in particolare con riferimento all'art. 3, punto 1 lett a) se per "coperture" di un edificio sia da considerarsi solamente l'area racchiusa entro il perimetro dell' "involucro edilizio", o meno. In caso affermativo, infatti, non sarebbero da doversi considerare accessibili da operatori le appendici esterne, quali tettole e pensiline, che corredano i fabbricati e la cui praticabilità in sicurezza, sarebbe talvolta difficile da ottenere.

si ritiene opportuno dare le seguenti indicazioni:

La questione va inquadrata in primo luogo in termini di gerarchia e di non contraddizione tra le diverse fonti normative (legge e regolamento).

La L.R. 1/2005, all'art. 82 comma 14, prescrive l'applicazione delle misure preventive e protettive con riferimento alle "coperture di edifici di nuova costruzione ovvero le coperture di edifici già esistenti"; mentre il regolamento contiene la definizione di "copertura", correlandola alla presenza di un "involucro edilizio".

Peraltro il regolamento, gerarchicamente subordinato, non può (ovviamente) contraddire la legge: l'interpretazione, pur rigorosa, di quest'ultimo non può quindi portare ad escludere manufatti che invece la legge include esplicitamente nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui trattasi.

In altri termini la copertura di qualsiasi manufatto identificabile come "edificio" - provvisto o meno di tamponamenti che lo configurino come "involucro" - è per legge soggetta alle misure preventive e protettive.

Distinti saluti,

Il Responsabile del Settore
Indirizzi per il Governo del Territorio
Arch. Marco Gamberini

MM MG / tv - ac

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
Ing. Marco Masi



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale Diritto alla Salute e
Politiche di Solidarietà**

Settore Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro

Prot. n. **AOOGRT/167493/Q.100.80.40**
da citare nella risposta

Data: **17/6/2008**

Allegati: Quesito prot. AOOGRT 11768 del 15 gennaio 2008

Oggetto: Risposta a quesito su corsi ponteggi su ruote

Comunicazione trasmessa solo via fax
Sostituisce l'originale ai sensi
dell'art.6, comma 2, della L.412/91

A CNA Grosseto
Fabio Capitani
Cristiana Sgherri
Fax 0564.4573.93

p.c. Aziende U.S.L. 9 Grosseto
Dipartimento di Prevenzione
Dr. Pietro Catalano
Fax 0566.909.416

p.c. Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana
(via posta elettronica)

In riferimento alla nota in oggetto, tenuto conto dei contenuti degli articoli 71 "obblighi del datore di lavoro", 73 "informazione e formazione", 136 "obblighi del datore di lavoro" e Allegato XXI (accordo Stato-Regioni del Gennaio 2006) del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, nonché della Circolare del Ministero del Lavoro n.30 del 2006, si ritiene corretta la vostra riflessione sull'interpretazione del combinato di cui sopra.

Pertanto la durata del corso per gli addetti al montaggio di trabattelli e l'articolazione dello stesso, da voi proposte, risultano condivisibili.

Si ricorda in ogni caso che i soggetti oggetto della sola formazione di cui sopra non potranno essere adibiti al montaggio di ponteggi senza aver frequentato specifico corso della durata di 28 ore.

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Mardo Masi

MM \ fv

VIGIANI
16/1/08

Associazione
Artigiani
Piccole e Medie Imprese
G R O S S E T O




Grosseto 09 Gennaio 2008

REGIONE TOSCANA
15 GEN. 2008 - c.a.
A00-BRT Prot. 119753 / Q. 100.80.30

dott. P. CATALANO Resp. Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro AUSL 9
p.c. dott. F. VIGGIANI Dir. Generale Dipartimento Diritto alla Salute e Solidarietà

A 100.80.50
3053

Oggetto: corsi per il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione dei ponteggi su ruote (trabattelli)

Egregio dott. Catalano,

nell'ambito del proficuo rapporto di collaborazione da sempre esistente fra la nostra Associazione ed il Dipartimento da te diretto sul tema della lotta contro gli infortuni sul lavoro e per la tutela della salute dei lavoratori, ti inviamo la presente per avere un tuo autorevole parere riguardo il contenuto dei corsi in oggetto.

Vorremmo cominciare infatti fin dai prossimi giorni i corsi rivolti a coloro che per la loro attività sono costretti a lavorare in quota utilizzando i ponteggi su ruote (o trabattelli). Come ti è ben noto, mentre per i ponteggi tradizionali i contenuti minimi dei corsi sono dettati dall'Accordo Stato - Regioni del Gennaio 2006 per quanto riguarda invece i contenuti del corso in oggetto ci sono sicuramente meno certezze.

In verità il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la Circolare n. 30/2006 (che ti alleghiamo) ha cercato di dare una risposta al quesito ed a nostro parere lo fa anche bene per quanto riguarda la redazione del PLM.U.S. e l'addestramento che prevede quanto disposto dal punto 2 e 4 del modulo pratico dell'Accordo Stato - Regioni. Tale addestramento specifico deve attenersi (punto 2) a 4 ore di montaggio - smontaggio - trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP) e (punto 4) 2 ore di elementi di gestione prima emergenza - salvataggio).

Con la stessa Circolare n. 30/2006 il Ministero aggiunge che " si ritiene che il datore di lavoro debba dare attuazione a quanto già previsto dall'articolo 38, comma 1, lettera b del D. Lgs. 626/94 ". L'art. 38 del D. Lgs. 626/94 stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, di cui all'articolo 35 comma 5 dello stesso D. Lgs 626/94, ricevano un addestramento adeguato e specifico che li metta in condizione di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.

Dalla lettura della Circolare si evince quindi che qualora il datore di lavoro possa documentare di aver assicurato ai propri addetti e preposti al lavoro in quota su trabattelli, un addestramento adeguato e specifico alla mansione, in questo caso, e solo in questo caso, il corso può limitarsi alle 6 ore di addestramento complessivo specificato con la Circolare 30/2006.

Nel caso invece che il datore di lavoro non possa documentare l'addestramento adeguato e specifico previsto dall'art. 38, ci appare opportuno far svolgere agli addetti ed ai preposti alle operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi su ruote (trabattelli) un corso di 20 ore complessive che ricalchi i contenuti dell'Accordo Stato-Regioni che ha individuato i contenuti minimi del programma dei corsi di formazione dei pontisti (che ti alleghiamo). Nel dettaglio:

- Un modulo giuridico - normativo di 4 ore
- Un modulo tecnico di 10 ore
- Un modulo pratico di 6 ore (così come esplicitato nella Circolare 30/06 del Ministero del Lavoro).


Come tu ci hai consigliato inviamo questa riflessione anche al dott. Viggiani, che ringraziamo anticipatamente, per un ulteriore confronto.

Rimanendo in attesa del Vostro parere porgiamo distinti saluti.

Fabio Capitani
Unione Costruzioni e Impianti
CNA Grosseto



dott.ssa Cristiana Sgherri
Dipartimento Sicurezza e Ambiente
CNA Grosseto



C.N.A. - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

c) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte dell'allievo della pratica in cantiere.

4. PROGRAMMA DEI CORSI

PONTEGGI - 28 ore

Modulo giuridico - normativo (4 ore)	
• Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni - Analisi dei rischi - Norme di buona tecnica e di buone prassi - Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri	2 ore
• D.Lgs. n. 235/03 "Lavori in quota" e D.Lgs. n. 494/98 e s.m.l. "Cantieri"	2 ore

Modulo tecnico (10 ore)	
• Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (P.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto	4 ore
• DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazioni	2 ore
• Ancoraggi: tipologie e tecniche	2 ore
• Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie	2 ore

Modulo pratico (14 ore)	
• Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG)	4 ore
• Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP)	4 ore
• Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP)	4 ore
• Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio	2 ore

5. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli.

Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in:

- montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP o PMTP),
- realizzazione di ancoraggi

Il mancato superamento delle prove di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico. L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.





Prot. n. **A006RT/167497/Q.100.80.40**
da citare nella risposta

Data: **17/6/2008**

Allegati: Quesito ASL8 Arezzo prot. A00GRT / 110016 / Q.100.80.40 del 17 aprile 2008

Oggetto: Risposta a quesito su costi della sicurezza in appalto pubblico manutenzione ordinaria

Comunicazione trasmessa solo via fax
Sostituisce l'originale ai sensi
dell'art.6, comma 2, della L.412/91

A **Aziende U.S.L. 8 Arezzo**
S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione
Dr. Italo Goretti
Fax 0575.25.41.05

p.c. **Direttori Dipartimenti Prevenzione**
Aziende U.S.L. Toscana
(via posta elettronica)

Ai sensi dell'Allegato XV al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, punto 4.1.3. "Stima dei costi della sicurezza", la stima dei costi della sicurezza "dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento."

Pertanto non appare condivisibile l'utilizzo di una percentuale per calcolare tali costi. Si ritiene quindi necessario valutare tali costi della sicurezza sulla base delle misure preventive e protettive necessarie per eliminare i rischi interferenti derivanti dagli interventi previsti, che nel caso specifico possono essere riferiti a soluzioni tipologiche oggetto di appalto.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile fare riferimento all'ing. Francesco Vigiani.

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi


MM \ fv

S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione

Rif. Italo Goretti
Tel. 0575/254141 Fax 0575/254145
e-mail: i.goretti@usl8.toscana.it

Prot. num. 235/08 P. 2008

Arezzo, 10/04/2008



Ing. Marco Masi
Regione Toscana
Dipartimento Diritto alla Salute

FIRENZE

Al Direttore U.O. PISLL
Dr. Domenico Gallesse

AREZZO

Oggetto: Quesito.

Questa Azienda sta approntando una gara di appalto che ha per oggetto l'affidamento della manutenzione ordinaria, programmata e/o emergente, relativa ad opere edili, impiantistiche, (elettriche, idrauliche ecc) e falegnameria partendo da un costo orario base.

Nella valutazione dei costi della sicurezza, considerato che non è possibile conoscere preventivamente quali saranno i lavori manutentivi che ogni volta saranno chiamati a fare e quindi i rischi correlati a queste attività specifiche, è possibile basarsi su una percentuale del costo orario, non soggetta a ribasso, da destinare ai costi della sicurezza? Se no, come devono essere valutati i costi della sicurezza in relazione alla gara da fare?

Cordiali saluti

Il Direttore del Dip. Tecnico

(Ing. Gilberto Cristofaletti)



Il Responsabile

(Dr. Italo Goretti)



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale Diritto alla Salute e
Politiche di Solidarietà**

Settore Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro

Prot. n. **AOOGR/167507/Q.100.80.40**
da citare nella risposta

Data: **17/6/2008**

Allegati: Quesito ASL6 Livorno prot. AOOGR/129891/Q.100.80.40 del 09.05.2008)

Oggetto: Modalità di conduzione dell'iter amministrativo o penale (D.Lgs.758/98) nei confronti di imprese con sede legale in altri paesi UE

Comunicazione trasmessa solo via fax
Sostituisce l'originale ai sensi
dell'art.6, comma 2, della L.412/91

A

Aziende U.S.L. 6 Livorno
Direttore Dipartimento di Prevenzione
Dr. Marco Battaglini
Fax 0586.81.44.70
Fax 0565.31.358

p.c.

Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana
(via posta elettronica)

Si ritiene che in tali casi (imprese con sede legale in altri paesi UE) si debba applicare il D.Lgs.758/94 previa elezione di domicilio in Italia per l'indagato residente all'estero, presso un legale di fiducia, in modo da poter inviare le raccomandate di atti giudiziari sul territorio italiano ad un indirizzo certo. Nel caso di rifiuto dell'indagato ad eleggere domicilio è necessario nominare un avvocato d'ufficio secondo quanto previsto dal codice di procedura penale.

Inoltre, così come comunicato dall'Avvocatura Regionale:

*"ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 61 e 143, comma 3, del codice di procedura penale, devono essere garantiti all'indagato tutte le garanzie assicurate all'imputato, con la conseguenza che è **onere dell'Ufficiale di PG, nelle indagini preliminari, procedere all'immediata nomina dell'interprete, allorché si verifichi la circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede (cfr. Cass., sez. VI, 02.07.1993). Al riguardo preme sottolineare che ai sensi dell'art. 143 c.p.p. spetta all'ufficiale e non già agli agenti di PG la nomina dell'interprete. Nel caso di specie l'Ufficiale è il capo ufficio, così come avviene negli URTAT.***

Ai fini della nomina si dovrebbe attingere alle liste predisposte dalla Procura o Tribunale territorialmente competente, magari previa intesa con il Procuratore o Presidente del Tribunale, in quanto si presume che i soggetti inseriti nelle liste abbiano tutti i requisiti di legge compreso la capacità e compatibilità di cui all'art. 144 c.p.p., ferma restando la verifica nei singoli casi di specie del requisito di cui all'art. 144, comma 1, lett. c). Le spese per la nomina dell'interprete non possono essere imputate al bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia. "

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi

MM \ fv

Ref. Francesco Vignani
Tel. 055.4383.370 - Fax 055.4383.058
e-mail francesco.vignani@regione.toscana.it

50139 Firenze, Via T. Alderotti, 26/N
<http://www.regione.toscana.it>



03663 02 100.80.40
VIGILANZA
12/05/08

Azienda USL 6 di Livorno - Dipartimento della Prevenzione - Zona Val di Cornia
U.F. PISLL Grandi Aziende - Via R. Fucini, 23 - 57025 Piombino (LI)
☎ 0565.67548 ☎ 0565.31358
✉ grandiaz@sud.usl6.toscana.it

Responsabile: Ing. R. Casula

Prot. N° 51065-2008

Livorno, 23/04/2008

REGIONE TOSCANA
09 MAG. 2008
A00-GRT Prot. 29891/Q. 100.80.40

Ing. Marco Masi
Responsabile del Settore Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro

Regione Toscana
Direzione Generale Diritto alla Salute
Via Taddeo Alderotti 26/N
50139 Firenze

OGGETTO: Quesito sull'applicabilità normativa italiana ad imprese estere operanti in territorio italiano

Con la seguente siamo a richiedere un parere al Gruppo Regionale Edilizia circa l'applicabilità dell'iter procedurale previsto dal D.Lgs. 758/98 ad imprese esecutrici estere.

Visto il quesito del 12/03/2007 rivolto al Gruppo Regionale Edilizia da parte dell'azienda USL 5 di Pisa e il conseguente parere della dottoressa Paola Guidelli del 15 Giugno 2007, siamo a richiedere il parere al quesito **SUB C**, in riferimento al quesito sopra menzionato ("**Modalità di conduzione dell'iter amministrativo o penale (D.Lgs 758/98) nei confronti dei reati contravvenzionali di imprese con sede legale in altri paesi UE**"), la cui risposta era rimandata ad un approfondimento specifico successivo alla riunione con l'Avvocatura Regionale.

Il Vostro parere ai quesiti precedenti risulta necessario ai fini del corretto espletamento di una indagine per infortunio sul lavoro accaduto ad un lavoratore distaccato di una impresa Slovacca appaltatrice all'interno di una azienda della zona.

Ringraziando in anticipo e rimanendo in attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Dott. Claudio Ciampi

Ing. Massimo Ughi

Il Responsabile U.F. PISLL Grandi Aziende
Ing. Riccardo Casula

Il Direttore del Dipartimento della Prevenzione
Dott. Marco Battaglini



Prot. n. **AOOGR/167503/Q.100.80.40**
da citare nella risposta

Data: **17/6/2008**

Allegati: Quesito prot. AOOGR/176355/125.22.1 del 29.05.2007

Oggetto: Risposta a quesito su applicazione DPGR 62/2005

Comunicazione trasmessa solo via fax
Sostituisce l'originale ai sensi
dell'art.6, comma 2, della L.412/91

- A** **Consulta tecnica degli Ordini e Collegi
Della Provincia di Grosseto**
c/o Ordine Ingegneri Provincia Grosseto
Fax 0564.417517
- p.c.** **Direzione Provinciale Lavoro Grosseto**
Servizio Ispezione del Lavoro
Fax 0564 20094
- p.c.** **Direttori Dipartimenti della Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)

In riferimento alla Vs nota allegata sull'applicazione del regolamento regionale emanato con DPGR 62/2005, sintetizzabile nei seguenti 4 punti, si precisa quanto segue:

1. Difficoltà a realizzare percorsi di tipo permanente, nel caso di pensiline isolate (tipo distributori di carburanti): l'unica struttura verticale sono i pilastri, che hanno in sommità la convergenza delle travi, rendendo molto problematica la creazione di una scala e un percorso esterno al perimetro della pensilina, che andrebbe a incidere sulla funzionalità stessa della struttura.

L'interpretazione di quali "coperture" siano da annoverare tra quelle che rientrano nel campo di applicazione del DPGR 62/R del 2005 "Regolamento di Attuazione dell'art.82 delle L RT 1/05", da ora in poi chiamato Regolamento, deve tenere conto dello specifico contesto a cui è rivolta la norma.

Questa infatti si occupa di definire standard di sicurezza nelle operazioni di FUTURA MANUTENZIONE di questa e di quanto in essa è collocato. Tettoie o pensiline, accessorie e non, rientrano tra i casi previsti dal Regolamento; qualora però gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere eseguiti, utilizzando idonee attrezzature, **senza necessità di sbarco sulla copertura stessa**, questi rientrano tra i casi per i quali il Regolamento permette di adottare misure di tipo non permanente (che dovranno essere comunque specificate all'interno dell'elaborato tecnico della copertura, ai sensi dell'art.5 comma 4 del Regolamento)

2. Difficoltà a realizzare percorsi di tipo permanente, nel caso di installazione di scale esterne: per il Regolamento Edilizio di alcuni Comuni sono computate nella volumetria del fabbricato, oppure in zone vincolate (vincolo paesaggistico) non sono consentite.

Senza entrare nell'ambito della discrezionalità interpretativa e normativa riconosciuta ai Comuni, si ricorda come con Delibera RT n. 191 del 20 marzo 2006 è stata approvata la Circolare interpretativa del Regolamento che



invitava le Amministrazioni Comunali a modificare i Regolamenti Edilizi nelle parti strettamente legate ad aumentare il livello di sicurezza:

"4. Eventuali adempimenti ai fini dell'adeguamento del regolamento edilizio comunale al regolamento regionale:

Al fine di incentivare la più ampia applicazione delle norme previste dal suddetto Regolamento, sia per le nuove costruzioni che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, si invitano le amministrazioni comunali a modificare i propri regolamenti edilizi nelle parti in cui siano eventualmente computate nel volume edificabile e/o nell'altezza massima dei fabbricati le opere e i manufatti necessari per garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza. Si ritiene che, trattandosi di adempimento obbligatorio ai sensi della legge, la realizzazione delle opere e dei manufatti necessari per garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza non sia da computarsi nel volume edificabile e/o nell'altezza dei fabbricati."

Il Regolamento non indica delle soluzioni precostituite obbligatorie ma solo degli obiettivi da conseguire, il modo con cui debbano essere conseguiti è lasciato alla professionalità del progettista. Soluzioni alternative a quelle permanenti sono ammesse qualora vi siano motivazioni che non ne consentano la loro messa in opera come, ad esempio vincoli di natura normativa o regolamentare, vedi art. 7 comma 4 del Regolamento e Circolare approvata con Deliberazione n. 191 del 20 marzo 2006.

3. Installazione di abbaini per l'accesso alla copertura: in alcuni comuni (vedi Comune di Grosseto in zone rurali) non è consentito

Il Regolamento non prevede il ricorso obbligatorio a sistemi di accesso interni all'edificio, bensì lascia al progettista la scelta di realizzare un punto di accesso interno o esterno qualora non sia possibile, per qualsiasi causa oggettiva, quali vincoli di natura regolamentare o normativa, provvedere ad un accesso interno, si individuerà un accesso esterno il cui raggiungimento dovrà essere realizzato in via prioritaria con misure di tipo permanente, e, solo in caso di dimostrata impossibilità a realizzarle, si potrà ricorrere a misure di tipo non permanente. Per quanto riguarda i requisiti dimensionali e prestazionali dei vari sistemi, si rimanda alle norme specifiche di riferimento, non ultime le norme tecniche UNI.

4. Difficoltà a realizzare percorsi di tipo permanente, nel caso di Cappelle funerarie: Installazione di una scala interna o esterna? Inoltre è stato fatto osservare che un accesso, ad esempio esterno alla copertura paradossalmente può essere fonte di pericolo, in quanto chiunque potrebbe accedere alla copertura medesima con facilità, e ovviamente privi dei dispositivi anticaduta di tipo retrattile o il doppio cordino o anche una semplice imbracatura indispensabili per poi operare in sicurezza sulla copertura.

Le coperture delle cappelle funerarie in quanto delimitazione superiore di un involucro edificio rientrano fra quelle soggette al campo di applicazione del Regolamento.

In merito alla scelta del sistema di accesso la norma lascia al progettista la scelta della soluzione più idonea; in merito all'accesso esterno come fonte di pericolo si fa rilevare come la norma UNI 8088 indichi quali siano i criteri progettuali corretti, nel caso specifico viene indicato come buon criterio progettuale quello che gli accessi (salvo i casi di deroga previsti dal Regolamento stesso) debbano essere fissi e muniti di sovrarrampante che impedisca il loro uso da parte di persone non autorizzate.



Il Regolamento non indica soluzioni progettuali obbligate ma obiettivi da perseguire per una sicurezza nelle successive manutenzioni delle coperture, con sistemi che devono essere prioritariamente in dotazione permanente alla copertura stessa.

Distinti saluti,

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi


MM \ fv

VIGIAMI
2/7/07



3063
22-1

RACCOMANDATA



SPETT.LE DIREZIONE GENERALE
DEL DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE
DI SOLIDARIETA'
SETTORE PREVENZIONE E SICUREZZA
Via Taddeo Alderotti, 26/n - 50139 Firenze

e. p.c. ALL'ASL n° 9 Grosseto
via Cimabue
58100 Grosseto


ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
Serv. Ispezione del Lavoro
U.O.V vig. Tec.
Via Damiano Chiesa n° 18

Oggetto: Proposta di modifica al comma 2 articolo 7 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2005

I sottoscritti rappresentanti degli ordini professionali degli Ingegneri, Periti Industriali, Architetti e Geometri della provincia di Grosseto, appartenenti alla Consulta della Sicurezza istituita presso la Unità Sanitaria Locale n.9 - Grosseto, propongono una modifica al comma 2 articolo 7 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2005 per quanto concerne i percorsi ed accessi di tipo permanente.

Infatti da numerose osservazioni rivolteci dagli iscritti agli Ordini e Collegi Professionali è risultata di difficile applicazione la realizzazione di percorsi di tipo permanente per arrivare in copertura di alcune tipologie di opere edilizie, anche di nuova costruzione, a causa di vincoli e/o impedimenti di varia natura: strutturali, architettonici e/o regolamenti comunali, come ad esempio nel caso di:

- 1) Pensiline isolate (tipo distributori di carburanti) : in cui l'unica struttura verticale che sono i pilastri hanno in sommità la convergenza delle travi rendendo molto problematica la creazione di una scala e un percorso esterno al perimetro della pensilina andrebbe a incidere sulla funzionalità stessa della struttura
- 2) Installazione di scale esterne :
 - a) per il regolamento edilizio di alcuni comuni sono computate nella volumetria del fabbricato,
 - b) in zone vincolate (vincolo paesaggistico) non sono consentite



- 3) Installazione di abbaini per l'accesso alla copertura: in alcuni comuni (vedi Comune di Grosseto in zone rurali) non è consentito
- 4) Cappelle funerarie: installazione di una scala interna o esterna?

Inoltre è stato fatto osservare che un accesso, ad esempio esterno alla copertura paradossalmente può essere fonte di pericolo, in quanto chiunque potrebbe accedere alla copertura medesima con facilità, e ovviamente privi dei dispositivi anticaduta di tipo retrattile o il doppio cordino o anche una semplice imbracatura indispensabili per poi operare in sicurezza sulla copertura.

Per quanto sopra esposto si propone la seguente modifica dell'art. 7 comma 2:

"I Percorsi e gli accessi siano predisposti in modo da assicurare la massima sicurezza nel rispetto delle normative vigenti".

I componenti della Consulta

Ordine architetti	Ordine Ingegneri	Collegio Geometri	Collegio Per. Ind.

GROSSETO, 20 GIU. 2007

ORDINE APFC - prot.491/2007



Allegati:

Oggetto: **Risposta a quesito su quale formazione e/o addestramento è necessaria per manovratori di gru a torre**

Comunicazione trasmessa solo via fax
Sostituisce l'originale ai sensi
dell'art.6, comma 2, della L.412/91

A **Aziende U.S.L. 10 Firenze**
Direttore Dipartimento
Dr. Giuseppe Petrioli

p.c. **Direttori Dipartimenti Prevenzione**
Aziende U.S.L. Toscana
(via posta elettronica)

In relazione alle necessità formative dei lavoratori incaricati dal datore di lavoro a manovrare gru a torre, l'art.73 c.1 del D.Lgs.81/2008 dispone che "i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza

L'art.73 c.4 dispone che i lavoratori incaricati dell'uso di "attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art.71 c.7" ricevano una formazione adeguata e specifica tale da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro "anche in relazione ai rischi causati ad altre persone".

Si ritiene che le gru a torre rientrino tra le attrezzature che richiedono tali conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art.71 c.7 poiché, oltre ad avere tutti i rischi dei normali apparecchi di sollevamento, hanno anche peculiarità specifiche che inducono rischi particolari, come:

- il collasso strutturale;
- l'instabilità in caso di vento forte;
- il sovrastare pressoché totalmente l'area di lavoro;
- il sovrastare spesso con la struttura del braccio e controbraccio aree pubbliche od interferire con altre gru;

A tali rischi possono essere esposte persone anche esterne al cantiere.

La manovra della gru a torre deve essere quindi riservata a lavoratori allo scopo incaricati e che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica.

L'art.73 c.5 però, pur prevedendo una specifica abilitazione, rimanda per questa ad un accordo Stato-Regioni ancora da realizzare.

Pertanto, nell'attesa del suddetto accordo, sarà compito del Datore di Lavoro, eventualmente anche in prima persona, formare i lavoratori per soddisfare gli obblighi di cui all'art.73 c. 1. Nel caso di cui all'art.72 c.2 di noleggio o concessione in uso da terzi della gru a torre, il Datore di Lavoro dovrà fornire una dichiarazione che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati all'uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del titolo III del D.Lgs81/2008.

Nello stesso modo il Datore di Lavoro che non è obbligato a frequentare specifici corsi di formazione per manovratori di gru è invece ovviamente obbligato ad usare correttamente la gru a torre.

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
Ing. Marco Masi

MM \ tv

Ref. Francesco Vignani
Tel. 055.4363.370 – Fax 055.4363.056
e-mail francesco.vignani@regione.toscana.it

50139 Firenze, Via T. Alderotti, 26/N
<http://www.regione.toscana.it>



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale Diritto alla Salute e
Politiche di Solidarietà**

Settore Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro

Prot. n. **ACQERT/25008P/0.100.80.40**
da citare nella risposta

Data: **23/8/2008**

Allegati:

Oggetto: **Risposta a quesito su REQUISITI COORDINATORI PER LA SICUREZZA**

Comunicazione trasmessa solo via fax
Sostituisce l'originale ai sensi
dell'art.6, comma 2, della L.412/91

A

CINPA

Centro per l'Innovazione Organizzativa e Gestionale
nelle Pubbliche Amministrazioni
c.a. Direttore, Dr. Roberto Nebbiai
(formazione@cinpa.it)

p.c.

**Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)

Per la partecipazione al corso in materia di sicurezza di cui all'art.98 c.2 del D.Lgs81/2008, si ritiene che gli anni di esperienza di cui al precedente comma 1 non costituiscono elemento di eventuale esclusione al corso, ma solo requisito necessario per poter esercitare il ruolo di coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori.

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi

MM \fv



Prot. n. A006-RT/312332/Q.100.80.40
da citare nella risposta

Data: 25/11/2008

Allegati: 4 quesiti Collegio Geometri Siena su DPGR 62/2005

Oggetto: Risposta a 4 quesiti su applicazione DPGR 62/2005

Comunicazione trasmessa solo via fax
Sostituisce l'originale ai sensi
dell'art.6, comma 2, della L.412/91

- A** **Collegio Geometri Siena**
Viale Curtatone 2, SIENA
c.a. Gialluca Biribò
(fax 0577 283200)
- p.c.** **Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)
- p.c.** **Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)

QUESITO 1. Art. 8 comma 3 lett. b

Tale articolo prevede che i percorsi verticali siano realizzati "prioritariamente" con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo, prevedendo deroghe in caso di vincoli costruttivi, nel qual caso si prevede l'uso di scale fisse, retrattili o portatili.

Tra l'altro, l'alternativa proposta contempla le "scale fisse" che quindi si presume possano essere a pioli oppure non a sviluppo rettilineo (scala a chiochloia).

E' emersa una notevole difformità nell'interpretazione delle caratteristiche della "scala rettilinea fissa a gradini a sviluppo rettilineo" da parte degli vari Uffici Tecnici dei Comuni e anche delle singole ASL.

In merito la normativa di prevenzione infortuni (DPR 647/55) distingue tra scale fisse a gradini (art. 16) e scale fissa a pioli (art 17); in particolare prevede per le prime un "alzata e pedata dimensionata a regola d'arte", mentre per le seconde una serie di sistemi di sicurezza in funzione della tipologia e dell'inclinazione di utilizzo.

In questa ottica la scala a gradini si dovrebbe comunque distinguere dalle altre tipologie di scale in quanto avrebbe uno sviluppo inclinato (non verticale) dovuto alla presenza di una alzata e di una pedata a "regola d'arte". Oppure possono rientrare in questa tipologia anche scale verticali che al posto dei pioli hanno una pedata poste verticalmente una sopra l'altra?

La differenza nella progettazione dei percorsi, varia molto a seconda dell'interpretazione che viene data al concetto di "scala a gradini", con ovvie ed elevate variazioni dei costi per l'esecuzione dell'opera.

Si ritiene che nella progettazione dei percorsi verticali, ai sensi del DPGR 62/2005, debbano sempre essere adottate le scale rettilinee a gradini.

In merito allo sviluppo rettilineo, si ritiene che tale caratteristica possa trovare soddisfazione anche nella casistica di una scala composta da una serie di rampe rettilinee collegate tra loro da un pianerottolo, mentre tale requisito non è soddisfatto adottando una scala a chiochloia.

Relativamente al termine "prioritariamente", come già più volte ribadito in occasione di risposte a quesiti simili, ogni deroga deve essere tecnicamente giustificata e motivata; sta al progettista scegliere ed adottare il sistema più idoneo e sicuro.

E' pertanto ovvio che motivazioni di deroga sono difficilmente giustificabili in occasione di progettazione di nuove costruzioni, mentre possono essere previste ed accettate in occasione di opere di ristrutturazione e/o recupero del patrimonio edilizio esistente.

In ogni caso, ogni deroga deve prevedere il sistema di accesso alternativo più sicuro, che il progettista dovrà individuare in base alle caratteristiche dell'opera.

In conclusione si ribadisce che i percorsi verticali, in particolare nelle nuove costruzioni, devono essere realizzate come definite dall'art. 8 c. 2 lett. b) del regolamento DPGR 62/2005, ovvero adottando scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo, rispondenti alla norma tecnica UNI EN 131/1 e vincolate permanentemente alla struttura.

La norma infatti prevede che i percorsi verticali siano "prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo". La scala a "gradini" si differenzia da quella a "pioli" per una larghezza del gradino di almeno 80 mm e per una inclinazione della scala tra 60° e 70° rispetto al piano di appoggio, come riportato dalla norma tecnica UNI EN 131/1, punto 4.5. Quindi per i motivi sopra riportati non è possibile utilizzare "scale verticali che al posto dei pioli hanno pedate poste verticalmente una sopra l'altra".

QUESITO 2. Art. 10 comma 2

Si sta diffondendo sempre con maggior frequenza l'utilizzo di dispositivi di ancoraggio puntuali utilizzati come sistema protettivo anche per coperture molto vaste.

In merito si chiede se l'elenco di cui all'art. 10 comma 1 sia indicato in ordine di priorità di intervento (per quanto tecnicamente possibile) e se appare corretto l'utilizzo di ganci puntuali in sostituzione dei sistemi più complessi ma anche più costosi, considerando che i costi per le coperture sono stati aumentati in misura esagerata da questi obblighi normativi.

Il regolamento DPGR 62/2005 all'art.10 c. 1 fornisce un elenco di elementi protettivi da installare sulle coperture al fine di consentire il passaggio e la sosta in sicurezza per eventuali lavori di manutenzione; tale elenco, pur essendo non esaustivo (è presente il termine "quali" prima dell'elenco), fornisce una forte indicazione su quali possono essere tali elementi protettivi.

L'elenco in ogni caso non prevede un ordine di priorità sulle misure da adottare, che dovranno essere valutate caso per caso dal chi redige la parte progettuale dell'elaborato tecnico della copertura di cui all'art.5 del DPR 62/2005; è importante comunque rilevare come il comma 2 dello stesso art.10 limiti fortemente l'utilizzo di dispositivi di ancoraggi puntuali o dei ganci di sicurezza da tetto ai soli casi di "brevi spostamenti" o "laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili" per le caratteristiche delle coperture".

In sintesi con il comma 2 si è voluto limitare fortemente la possibilità di "disseminare" sulla copertura ancoraggi puntuali o ganci di sicurezza da tetto, che non costituisce una soluzione progettuale accettabile per motivi ergonomici.

QUESITO 3. Coperture non praticabili

Appare giustificato non prevedere un sistema di trattenuta su coperture che per la loro natura non sono calpestabili? Ad esempio: le serre, realizzate in pannelli trasparenti leggeri, o una copertura di un annesso agricolo (tettoia per fieno), realizzata in fibrocemento o semplice lamierino ondulato. In caso affermativo, devono essere comunque descritte le modalità di intervento sulla copertura, effettuate in tal caso con mezzi e attrezzature?

I progetti di nuove costruzioni o gli interventi su edifici esistenti devono prevedere idonee misure di prevenzione dal rischio di caduta dalla copertura durante i lavori di manutenzione della stessa, in particolare devono prevedere accesso, transito ed esecuzione delle manutenzioni in condizioni di sicurezza.

Non è richiesta la "calpestabilità" o "pedonabilità" totale della copertura, bensì la possibilità di transitare ed eseguire i successivi eventuali lavori di manutenzione in sicurezza sulla copertura stessa.

Nel caso particolare delle serre, generalmente realizzate in pannelli trasparenti leggeri, devono essere progettate e costruite con materiali e/o accorgimenti tali che consentano, anche per eventuali parti sfondabili, la **raggiungibilità** sicura per l'esecuzione delle relative attività manutentive in sicurezza (eventualmente anche dal basso, internamente alla serra stessa, viste le altezze generalmente ridotte).

Nel caso in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente (rif. Art.7 c.4 del regolamento DPGR 62/2005), devono comunque essere descritte nell'elaborato tecnico della copertura le modalità di intervento sulla copertura stessa, effettuate in tal caso con mezzi e attrezzature non permanenti; è utile ricordare che sono comunque da riferirsi essenzialmente agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in quanto per gli interventi sul nuovo sarà possibile in genere realizzare misure di tipo permanente.¹

¹ Rif. Circolare regionale emanata con Deliberazione n.191 del 20 marzo 2006 sul B.U.R.T. n.15 del 12 aprile 2006, par. 3.6


QUESITO 4. Installazione di un lucernario su una copertura

L'installazione di una finestra da tetto, anche di dimensioni inferiori a quelle previste dal regolamento (un punto luce) comporta l'applicazione del Regolamento DPGR 62/2005? In caso affermativo, in quale modo?

Se l'installazione della finestra da tetto non è un intervento di manutenzione ordinaria, rientra nel campo di applicazione del Regolamento, per la porzione di copertura interessata dall'intervento.

MM \ fv

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi





Allegati:

Oggetto: **Risposta a 7 quesiti su applicazione DPGR 62/2005**

Comunicazione trasmessa solo via email

- A** **Direttori Dipartimenti Prevenzione Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)
- A** **Componenti Articolazione ex art.67 LR40/2005**
Prevenzione, Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro
(via posta elettronica)

A seguito di alcuni incontri tecnici relativamente all'applicazione del Regolamento regionale sulle coperture emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 62/2005, si riportano i seguenti approfondimenti:

QUESITO 1.

Quali sono le caratteristiche che deve avere una copertura " PEDONABILE " per manutenzioni ?

I progetti di nuove costruzioni o gli interventi su edifici esistenti devono prevedere idonee misure di prevenzione dal rischio di caduta dalla copertura durante i lavori di manutenzione della stessa, in particolare devono prevedere accesso, transito ed esecuzione delle manutenzioni in condizioni di sicurezza (LRT 1/05 art. 85 comma 14 e DPGR 62/R del 23/11/05).

Non è richiesta la "pedonabilità" della copertura ma la possibilità di transitare ed eseguire i lavori in sicurezza.

Parti sfondabili in copertura non sono proibite, devono però essere previsti dispositivi di segnalazione e ove possibile, una "segregazione" delle stesse.

Deve comunque essere consentita, anche per tali parti, la raggiungibilità sicura e l'esecuzione delle relative attività manutentive in sicurezza. Il produttore può realizzare parti non transitabili purché raggiungibili da percorso sicuro dal quale realizzare le attività di manutenzione.

QUESITO 2.

si può vietare l'accesso alla copertura in caso di neve? Il sovraccarico per manutenzione come si combina con il carico neve?

Fermo restando l'Art.111 c.7 del D.Lgs.81/2008 che demanda al Datore di Lavoro dei lavoratori addetti alla manutenzione la valutazione se le avverse condizioni meteorologiche consentono di effettuare i lavori in copertura in sicurezza, il tecnico che redige l'elaborato tecnico della copertura deve garantire accessibilità, transito e lavori sulla copertura nelle condizioni meteorologiche prevedibili in relazione alle caratteristiche geografico-climatiche del luogo. Ad esempio per una copertura in località montana si dovrà tener conto della presenza della neve in quanto condizione meteorologica NON eccezionale. In tal caso, poiché la normativa (DM 16.1.1996 e s.m.i.) per le verifiche statiche prevede la non contemporaneità del carico neve con il carico accidentale, dovrà essere considerata la condizione peggiore, che quasi sempre corrisponde, in Toscana, a quella del carico neve.

QUESITO 3.

Qualora si intenda realizzare la protezione laterale della copertura con parapetto costituito dal prolungamento dei pannelli, quale è la quota da considerare e da quale punto si deve misurare? Va bene il piano di camminamento? Si tenga conto che le nostre coperture hanno spesso estradosso di altezza variabile.

Il normale parapetto, così come descritto nell'Allegato IV al D.Lgs.81/2008, punto 1.7.2.1. e successivi, deve essere alto almeno 1 metro dal piano di calpestio, se orizzontale; nel caso in cui il piano di calpestio sia inclinato, il parapetto deve essere alto almeno 1 m dal punto più alto del camminamento, il quale non può essere di larghezza inferiore a 40 cm, come richiesto dalla UNI EN 516

QUESITO 4.

Le finestre verticali, come nel caso dei macroshed, devono essere protette da linee vita come i lucernari piani?

Le finestre verticali, se sfondabili, devono essere valutate come aree aperte dalle quali un soggetto, se non protetto, può cadere sfondando la parte vetrata (se l'infisso non garantisce la tenuta antisfondamento da parte del lavoratore).

La linea vita (ovvero dispositivo di ancoraggio orizzontale UNI EN 795 classe C), così come qualsiasi altro dispositivo di ancoraggio, può essere impiegata in questo caso esclusivamente come componente di un sistema di trattenuta che impedisca la caduta dall'alto.

QUESITO 5.

In presenza di lucernari zenitali con rete anticaduta può essere eliminata la linea vita?

Le parti sfondabili in copertura devono essere valutate come aree aperte e pertanto devono essere previsti, ove possibile, dispositivi di segnalazione e una "segregazione" delle stesse.

Deve comunque essere consentita, anche per tali parti, la raggiungibilità sicura e l'esecuzione delle relative attività manutentive in sicurezza. Possono essere realizzati lucernari zenitali sfondabili purché raggiungibili da percorso sicuro dal quale realizzare le attività di manutenzione in condizioni di sicurezza.

Non può essere utilizzata una rete anticaduta posta sottostante al lucernario, in quanto lo sfondamento del lucernario può comunque comportare lesioni al lavoratore, anche gravi.

QUESITO 6.

Qual'è l'esatta interpretazione della norma rispetto all'accessibilità del tetto? problema delle scale esterne (fisse o temporanee).

L'accessibilità della copertura deve essere garantita, prioritariamente, da scala a rampa ad andamento rettilineo avente pedata ed alzata (NON scala a pioli), fissa e dotata di protezioni laterali sui fronti aperti (parapetto/corrimano); deve avere larghezza non inferiore a 60 cm per il solo transito dell'operatore. In caso di necessità di movimentazione di materiali e strumenti di lavoro di maggiori dimensioni la scala deve avere larghezza adeguata. La scala a "gradini" si differenzia da quella a "pioli" per una larghezza del gradino di almeno 80 mm e per una inclinazione della scala tra 60° e 70° rispetto al piano di appoggio, come riportato dalla norma tecnica UNI EN 131/1, punto 4.5.

QUESITO 7.

Attribuzione di responsabilità nell'ambito delle figure professionali e giuridiche che concorrono alla realizzazione dell'opera; proprietario, impresa, progettista, direttore lavori, collaudatore.

Si riportano di seguito i principali obblighi e le relative responsabilità correlate al DPGR 62/2005:

Coordinatore per la Progettazione (o Progettista, a seconda dei casi)

(art. 5 c.1 del Regolamento)

Mancata o errata progettazione del sistema anticaduta (per esempio errato posizionamento degli ancoraggi)

Professionista abilitato alla redazione della Relazione di Calcolo

(art. 5 c.4 lett d) del Regolamento)

Mancata o errata valutazione strutturale del dimensionamento del sistema di fissaggio degli ancoraggi alla struttura e/o della verifica di resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dal sistema anticaduta quando entra in funzione (infortunio a seguito di cedimento della struttura della copertura o del sistema di fissaggio degli ancoraggi alla struttura della copertura)

Direttore Lavori

Mancato controllo sulla corretta esecuzione dei lavori di installazione del sistema anticaduta

Coordinatore per l'esecuzione o Direttore Lavori

(art. 5 c.2 del Regolamento)

Mancato adeguamento del sistema a seguito di varianti in corso d'opera

Installatore del sistema anticaduta

(art. 5 c.4 lett e) del Regolamento)

Installazione non conforme alle norme di buona tecnica, alle indicazioni fornite dai produttori dei sistemi installati e agli elaborati progettuali c) e d) (planimetria e relazione di calcolo) di cui all'art.5 c.4 del regolamento

Produttore di dispositivi di ancoraggi, linee di ancoraggio e/o ganci da tetto

(art. 5 c.4 lett f) del Regolamento)

Certificazione dei prodotti alle norme UNI EN 795 e UNI EN 517

Committente

Mancata manutenzione


Mancata messa a disposizione del Fascicolo Tecnico della Copertura all'esecutore dei lavori (sia Impresa che lavoratore autonomo)

Datore di lavoro

Mancata valutazione dei rischi, mancata acquisizione dell'Elaborato Tecnico ed eventuale redazione POS, mancato uso del sistema anticaduta e dei DPI, mancata formazione e addestramento dei lavoratori

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi

MM \ fv





Allegati:

Risposta al foglio del: n.

Oggetto: Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 - Art. 28, comma 2 - data certa.

Ai Direttori dei Dipartimenti
di Prevenzione delle Aziende Usi
della Toscana

Ai componenti dell'Articolazione
ex art. 67 L.R. 40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro

LORO SEDI

In attesa di ulteriori precisazioni a livello nazionale si ricorda che, secondo quanto concordato nella seduta dell'Articolazione Pisll del 23 dicembre 2008, il requisito della data certa relativamente alla valutazione dei rischi può essere soddisfatto, nell'attesa che vengano fornite interpretazioni autentiche a livello nazionale (commissione per l'interpello o Ministero) o modifiche del Dlgs 81/2008 da:

- timbro apposto da Ente pubblico
- timbro apposto da ufficio postale
- atto notarile
- nella prima fase di avvio dell'applicazione della norma e nell'attesa di ulteriori indicazioni nazionali, si ritiene accettabile anche la firma sul documento datato apposta da datore di lavoro, responsabile del SePP, RIs.

Cordiali Saluti

SL

Il Responsabile del Settore
(Ing. Marco Masi)



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

[A.I.C.]
Direzione Generale Diritto alla Salute e
Politiche di Solidarietà

Settore Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro

Prot. n. ACOGRT/12319/Q.100.80.40
da citare nella risposta

Data: 16.1.2009

Allegati:

Oggetto: **Risposta a quesito DLgs 81/2008**

Comunicazione trasmessa solo via fax
Sostituisce l'originale ai sensi
dell'art.6, comma 2, della L.412/91

A

Azienda U.S.L. 9 Grosseto
Direttore Dipartimento di Prevenzione
Dr. Paolo Madrucci
Fax 0564.458661

p.c.

Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Vs Azienda nel mese di novembre 2008, si forniscono le seguenti indicazioni:

Domanda

Art. 131, comma 5: chi può rilasciare l'autorizzazione decennale del ponteggio? Può farlo un ingegnere libero professionista?

Risposta

In relazione al quesito posto si ritiene che il rinnovo dell'autorizzazione decennale di cui all'art.131 c.5 del D.Lgs. 81/08 debba essere rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (prima Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale) essendo lo stesso Ministero titolare del rilascio dell'Autorizzazione Ministeriale alla costruzione e all'impiego, di cui al comma 2 e della rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN, di cui al comma 3.

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi

MM \fv



Prot. n. 0006RT/12320/Q.100.80.40
da citare nella risposta

Data: 16.1.2008

Allegati:

Oggetto: Risposta a quesito su campo applicazione titolo IV DLgs 81/2008 - lavori stradali

Comunicazione trasmessa solo via fax
Sostituisce l'originale ai sensi
dell'art.6, comma 2, della L.412/91

A

S.a.S. Servizi alla Strada S.p.A.
Ing. Gabriele Borsier
g.borsier@serviziallastrada.it

p.c.

Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta via mail il 06.10.2008, si forniscono le seguenti indicazioni:

QUESITO A

Visto il D.Lgs. 81/2008 art. 89 c. "1" lett. "a": cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.

Visto il D.Lgs. 81/2008 allegato X punto "1": i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Si chiede

se gli interventi di segnaletica stradale orizzontale e verticale (tracciatura ex novo ovvero ripristino) della segnaletica stradale (strisce di margine, di separazione dei sensi di marcia, di delimitazione delle corsie, strisce di arresto, attraversamenti pedonali, delimitazione spazi auto, montaggio di cartelli, montaggio di paline stradali, etc.) rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, e più in particolare se i singoli interventi rientrano nella dizione di "cantiere" riportata all'articolo 89 c. 1 lett. a del D.Lgs. 81/2008 e approfondita dall'allegato X del medesimo decreto.

N.B. detti micro "cantieri" sono identificati da segnaletica (cartelli di preavviso, di limitazione di velocità, con stradali) ma non sono fisicamente delimitati

RISPOSTA QUESITO A

Le operazioni necessarie al mantenimento della strada nella sua efficienza, almeno quelle descritte nel quesito, di per sé comportano attività che implicano lavori riconducibili ad ingegneria civile e comunque lavori edili di cui all'Allegato X del DLgs 81/2008. Sono un esempio di questo lo scavo per la rimozione di un cartello stradale o il suo piazzamento, la rimozione delle strisce sull'asfalto e la loro successiva applicazione, ecc. In questa logica, pur essendo questi lavori puntuali, veloci e magari anche poco impegnativi dal punto di vista tecnologico, di per sé costituiscono un impegno di programmazione e di progettualità di buon livello, anche in considerazione dei rischi cui possono essere esposti gli addetti. Si ribadisce quindi che gli interventi di manutenzione di cui al quesito, indipendentemente dalla durata dell'intervento e dall'estensione dell'area interessata ai lavori, rientrano nella definizione di opera stradale così come enunciata nell'allegato X cui fa riferimento l'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 81/2008



QUESITO B

Visto il D.Lgs. 81/2008 art. 90 c. "3": Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

Si chiede

sempre in riferimento ad interventi di segnaletica stradale orizzontale e verticale, se nel caso di due imprese (p. es. appaltatore e subappaltatore) che intervengono successivamente sulla medesima macro area (p. es. nelle strade del quartiere 5 del Comune) ma in periodi differenti, quando di fatto la prima impresa ha già aperto e chiuso il "cantiere" (durata lavori poche ore, p. es. dalla mattina alla sera), si ricade nel caso dell'art. 90 c. "3" di cui sopra.

N.B. dette macro aree sono di fatto una serie successiva di più micro "cantieri" che aprono e chiudono dopo la tracciatura delle segnaletica stradale, ancorché realizzati con il medesimo appalto; pertanto ci sembrerebbe possibile affermare che la presenza (MA) contemporanea, ma successiva) NON è mai nello stesso cantiere.

N.B. le strade oggetto di intervento non sono sempre note a priori (ma si conosce, ad es. che le lavorazioni saranno da svolgere nelle strade del quartiere 5 del Comune senza sapere prima di preciso dove né quando; talvolta come pronto intervento), in quanto si tratta di realizzare quelle opere che si rendono di volta in volta necessarie.

RISPOSTA QUESITO B

L'appalto per l'esecuzione degli interventi di segnaletica orizzontale e verticale deve intendersi esteso a tutta l'area della rete viaria di competenza e comunque limitato a quanto definito nel contratto di appalto stesso.

Quindi tutti i lavori da eseguire in ogni cantiere (indipendentemente dalle sue dimensioni) non possono essere considerati che parte di un unico cantiere che coincide con una zona (es. Quartiere 5), costituito da un insieme di tante lavorazioni che avvengono in aree e tempi diversi, e sono legate logicamente assieme attraverso un coerente sviluppo dei lavori, secondo una programmazione decisa dal committente o definite in base ad urgenze che possono venirsi a determinare, e comunque legate all'oggetto dell'appalto e quindi dell'opera nella sua interezza.

Poiché l'esecuzione dei lavori concessi in appalto avviene attraverso 2 o più imprese, anche non contemporaneamente, il committente deve nominare il coordinatore in fase di progettazione (art. 90 c. 3 DLGS 81/2008) e il Coordinatore in fase di Esecuzione (art. 90 comma 4). Per questi cantieri quindi sarà necessaria la redazione del PSC e dei POS delle aziende affidatarie ed esecutrici dei lavori.

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi

MM/v



Prot. n. **ASOGRT/12321/Q.10080.40**
da citare nella risposta

Data: **16.1.2009**

Allegati:

Oggetto: **Risposta a quesito su titolo IV DLgs 81/2008**

Comunicazione trasmessa solo via fax
Sostituisce l'originale ai sensi
dell'art.6, comma 2, della L.412/91

A **Azienda U.S.L. 6 Livorno**
Direttore Dipartimento di Prevenzione
Dr. Marco Battaglini
Fax 0586.614470

p.c. **Direttori Dipartimenti Prevenzione**
Aziende U.S.L. Toscana
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Vs Azienda, si forniscono le seguenti indicazioni:

Domanda.

A quali sanzioni può andare incontro il committente che disattende a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 93 del D. Lgs. 81/2008?

Risposta

Per quello che riguarda il quesito legato **all'art. 93 del D.Lgs.81/08**, ovvero "**Responsabilità dei Committenti e dei Responsabili dei lavori**", non risultano sanzioni applicabili, né a carico del Committente, né a carico del Responsabile dei lavori, per il mancato rispetto dei due commi dei quali è costituito l'articolo in esame. Le responsabilità direttamente sanzionate a carico del committente e del responsabile dei lavori, se nominato, sono quelle dell'art. 157 del D.Lgs 81/2008.

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi

MM:fv



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

[All. F]
Direzione Generale Diritto alla Salute e
Politiche di Solidarietà

Settore Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro

Prot. n. **ACCGRT/12322/Q.100.80.40**
da citare nella risposta

Data: **16.1.2009**

Allegati:

Oggetto: **Risposta a quesito su applicazione DPGR 62/2005**

Comunicazione trasmessa solo via fax
Sostituisce l'originale ai sensi
dell'art.6, comma 2, della L.412/91

A **SICURGEST**
c.a. Dr. Niccolai
Fax 055.8457742

p.c. **Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Vs Azienda in data 04.10.2008, si forniscono le seguenti indicazioni:

DOMANDA

Applicazione del Regolamento Regionale DPGR 65/2005: Cosa si intende per requisiti di resistenza di tetti, coperture dei fabbricati industriali, sufficiente a sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego chiamati alla esecuzione dei lavori sugli stessi

RISPOSTA

I progetti di nuove costruzioni o gli interventi su edifici esistenti devono prevedere idonee misure di prevenzione dal rischio di caduta dalla copertura durante i lavori di manutenzione della stessa, in particolare devono prevedere accesso, transito ed esecuzione delle manutenzioni in condizioni di sicurezza.

Per quanto riguarda la copertura, non è richiesta la "calpestabilità" o "pedonabilità" totale della copertura, bensì la possibilità di transitare ed eseguire i successi eventuali lavori di manutenzione in sicurezza sulla copertura stessa, attraverso l'utilizzo di elementi protettivi, quali per esempio quelli di cui all'art.10 c. 1 del regolamento regionale.

Parti sfondabili in copertura non sono proibite, devono però essere previsti dispositivi di segnalazione e ove possibile, una "segregazione" delle stesse.

Deve comunque essere consentita, anche per tali parti, la raggiungibilità sicura e l'esecuzione delle relative attività manutentive in sicurezza. Il produttore può realizzare parti non transitabili purché raggiungibili da percorso sicuro dal quale realizzare le attività di manutenzione.

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi

MM \fv

Ref. Francesco Vigiani
Tel. 055.4383.370 - Fax 055.4383.058
e-mail francesco.vigliani@regione.toscana.it

50139 Firenze, Via T. Alderotti, 25/N
<http://www.regione.toscana.it>



Prot. n. A0060RT/12323/Q.100.80.40
da citare nella risposta

Data:

16.1.2009

Allegati:

Oggetto: Risposta a quesito su titolo IV DLgs 81/2008

Comunicazione trasmessa solo via fax
Sostituisce l'originale ai sensi
dell'art.6, comma 2, della L.412/91

A Azienda U.S.L. 5 Pisa
Direttore Dipartimento di Prevenzione
Dr. Nadi Serretti
Fax 050.954424

p.c. Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Vs Azienda nel mese di dicembre 2008, si forniscono le seguenti indicazioni:

Quesito su D. Lgs. n. 81/08 "come si deve sanzionare il POS?"

All'interno del nuovo testo unico, il Pos viene sanzionato specificatamente dall'art. 96 comma 1 lettera g in quanto obbligo del datore di lavoro all'interno dei cantieri edili.

Nel 626 invece tale documento veniva sanzionato con l'articolo 4 (valutazione dei rischi generica) e non con uno specifico.

Per cui il mio dubbio si riferisce alla sanzione da applicare il questo periodo di transizione che dura fino al 2 gennaio 2009..... Quale normativa usare? Il vecchio articolo 4 del 626 oppure l'art. 96 dell'81 ?

È vero che il pos rientra nelle definizioni della valutazione dei rischi per il quale è stata indetta la proroga fino al 02/01/09 ma è altrettanto vero che per il pos vengono dettagliatamente riportati i contenuti minimi nell'allegato 15 dell'81.

Quindi tra prima e dopo il 02/01/2009 non cambia assolutamente nulla in relazione al pos nel senso che per tale documento rimangono invariati tutti i criteri.

RISPOSTA

L'art. 89, lettera h) del D.lgs 81/08 definisce il Piano Operativo di Sicurezza come "il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV".

L'art. 96, comma 2 del D.lgs 81/08 definisce gli obblighi del Datore di Lavoro e in tal senso la redazione del piano operativo di sicurezza, limitatamente al singolo cantiere interessato, come adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a).

L'art. 306 del D.lgs 81/08 impone che le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.



In conclusione il POS è documento che rinvia espressamente all'adempimento dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D.lgs 81/08, e come tale rientra a tutti gli effetti nella disposizione transitoria imposta dall'art 306.

La successiva proroga contenuta all'interno del DL 97/08 ha portato al 01 gennaio 2009 i termini imposti dall'art. 306 del D.lgs 81/08.

La disposizione previgente in merito all'obbligo sanzionato di redazione del POS a carico del Datore di Lavoro rimane pertanto l'art. 4, comma 2 del D.lgs 626/94 fino al 31/12/2008.

Quesito su D. Lgs. n. 81/08 "utilizzo di ponteggi e/o trabattelli da parte di lavoratori autonomi

Nel testo unico, per i lavoratori autonomi, al Titolo I al capo III (gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro) è presente l'art. 21 c. 1 lett. "a" che recita:

"..... il lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'art. 2222 del c.c. devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III."

I ponteggi e i ponti su ruote non rientrano nel titolo III bensì nel Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) dove per i lavoratori autonomi è presente l'art.94 :

"i lavoratori autonomi si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza"

Per quanto sopra è possibile pensare che non sia applicabile l'art. 21 c. 1 lett. "a" al lavoratore autonomo che utilizza ponteggi e trabattelli?

Se il suddetto quesito risulta plausibile, paradossalmente, il lavoratore autonomo può utilizzare questo tipo di attrezzature, senza che le stesse siano in conformità alle normative vigenti?

Inoltre, dato che le suddette attrezzature sono previste dal titolo IV, tutto quanto ad esse riferite, può essere applicato solo nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili per opere edili o di ingegneria, comprese nell'allegato X, escludendo altri luoghi di lavoro ad esempio i cantieri navali?

RISPOSTA

La definizione di attrezzatura di lavoro data dall'art. 69 del Titolo III del D.lgs 81/08 è genericamente riferita a qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

L'art. 105 del D.lgs 81/08 rende le norme contenute in tutto il capo II del Titolo IV del D.lgs 81/08 applicabili ai lavori in quota di ogni attività lavorativa.

Il seguente art. 111 del D.lgs 81/08 definisce gli obblighi generali del datore di lavoro, nel caso di effettuazione di lavori temporanei in quota, relativamente alla scelta e all'uso delle "attrezzature per i lavori in quota".

Tali "attrezzature per lavori in quota" sono poi definite nello specifico negli articoli seguenti e sono inequivocabilmente le scale (art. 113), i ponteggi (art. 122), i ponti su ruote a torre (art. 140), etc.

Pertanto il ponte su ruote o il ponteggio sono "attrezzature per i lavori in quota" e come tali rientrano anche nella definizione più generale data alla parola "attrezzatura" dall'art. 69.

Concludendo al lavoratore autonomo è applicabile l'art. 21, comma 1, lettera a) relativamente all'uso di ponti su ruote, ponteggi e scale in ogni tipologia di attività lavorativa.

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masini

MM \ fv



Prot. n. **AGGR/RT/10834/Q.100.80.40**
da citare nella risposta

Data: **15/01/2009**

Allegati:

Oggetto: Risposta a quesito su campo applicazione titolo IV DLgs 81/2008

Comunicazione trasmessa solo via fax
Sostituisce l'originale ai sensi
dell'art.6, comma 2, della L.412/91

A **Azienda U.S.L. 10 Firenze**
Dipartimento di Prevenzione
Dr. Giuseppe Petrioli
Fax 055.626.3665

p.c. **Direttori Dipartimenti Prevenzione**
Aziende U.S.L. Toscana
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Vs Azienda via mail il 4.12.2008, si forniscono le seguenti indicazioni:

Domanda

le operazioni di indagini geologiche, geotecniche con relative sondaggi e scavi sono da ritenere un cantiere edile e pertanto la stazione appaltante deve far predisporre il PSC o sono da considerare forniture e servizi e quindi deve predisporre il Duvri se ci sono interferenze tra operatori diversi (esempio tra operatori manuali, tecnici professionisti, tecnici di enti di controllo Arpat)

Risposta

Se le indagini non sono parte integrante della realizzazione di una specifica opera (come per esempio una mappatura geologica preventiva), non rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV, non essendo ricompresa l'attività fra quelle elencate all'allegato X del D.Lgs. 81/08.

Se le operazioni relative ad indagini geologiche e/o geotecniche sono parte di una "opera" più complessa, quindi in sostanza una "fase" di lavoro ed è prevista nel cantiere la presenza di più imprese, anche non contemporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 90 comma 11 del D. Lgs. 81/2008, deve essere nominato il Coordinatore in fase di progettazione e deve essere redatto il PSC.

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi

MM \ fv

All. C



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà

Settore Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro

Prot. n. **AOOGRT/42871/P.100.80.40**
da citare nella risposta

Data: **16.2.2009**

Allegati:

Oggetto: Risposta a 2 quesiti su applicazione DPGR 62/2005 - Lucernari zenitali e macroshed

Comunicazione trasmessa solo via email

A **Direttori Dipartimenti Prevenzione Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)

A **Componenti Articolazione ex art.67 LR40/2005 Prevenzione, Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)

A seguito di alcuni incontri tecnici relativamente all'applicazione del Regolamento regionale sulle coperture emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 62/2005, si riportano le seguenti integrazioni alle risposte ai quesiti 4 e 5 fornite in data 27.11.2008 con nota prot.AOOGRT/316102/Q.100.80.40:

QUESITO 4.

Le finestre verticali, come nel caso dei macroshed, devono essere protette da linee vita come i lucernari piani?

Le finestre verticali, se sfondabili, devono essere valutate come aree aperte dalle quali un soggetto, se non protetto, può cadere sfondando la parte vetrata (se l'infisso non garantisce la tenuta antisfondamento da parte del lavoratore).

La linea vita (ovvero dispositivo di ancoraggio orizzontale UNI EN 795 classe C), così come qualsiasi altro dispositivo di ancoraggio, può essere impiegata in questo caso esclusivamente come componente di un sistema di trattenuta che impedisca la caduta dall'alto.

In ogni caso sono considerate soluzioni conformi, alternative l'una alle altre:

- a) installazione di parapetto normale, così come definito dal DLgs 81/2008, All.IV, punto 1.7.2. 1;
- b) rendere non sfondabile il lucernario attraverso l'utilizzo di materiale certificato allo scopo;
- c) utilizzare una rete rigida anticaduta, purchè allo stesso livello del lucernario e in modo da limitare al minimo possibile gli eventuali danni ai lavoratori derivanti dallo sfondamento (rif. UNI 7697);
- d) installazione di ancoraggi in maniera tale che la manutenzione possa avvenire sempre in condizioni di trattenuta, senza quindi la possibilità di sfondamento.

QUESITO 5.

In presenza di lucernari zenitali con rete anticaduta può essere eliminata la linea vita?

Le parti sfondabili in copertura devono essere valutate come aree aperte e pertanto devono essere previsti, ove possibile, dispositivi di segnalazione e una "segregazione" delle stesse.

Deve comunque essere consentita, anche per tali parti, la raggiungibilità sicura e l'esecuzione delle relative attività manutentive in sicurezza. Possono essere realizzati lucernari zenitali sfondabili purchè raggiungibili da percorso sicuro dal quale realizzare le attività di manutenzione in condizioni di sicurezza.

E' possibile utilizzare una rete rigida anticaduta posta sottostante al lucernario, purchè adeguatamente ancorata e disposta in modo da limitare al minimo possibile il dislivello rete-lucernario e gli eventuali danni ai lavoratori derivanti dallo sfondamento.

Il Responsabile del Settore Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi

MM \ tv



Prot. n. **ACOBRT/41099/Q.100.80.40**
da citare nella risposta

Data: **12.02.2009**

Allegati:

Oggetto: **Risposta a 2 quesiti su PONTEGGI**

Comunicazione trasmessa solo via email

A **Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)

A **Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta via mail il 2.12.2008, si forniscono le seguenti indicazioni:

Domanda 1: PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI - PIMUS

La Circ. Min. Lav. N.30 del 3/11/2006 esclude per i ponteggi autosollevanti l'obbligo di redazione del PimUS a carico del DDL.

Se il Coordinatore Esecutivo intende porre la richiesta del PimUS all'impresa, si configura come eccessivamente "zelante" (e come tale da respingere) o una richiesta legittima ?

Risposta

La Circolare n. 30 del 3 novembre 2006 esclude esplicitamente l'obbligo di redazione del Pimus a carico del Datore di Lavoro.

I coordinatori in fase di progettazione e in fase di esecuzione possono tuttavia inserire specifiche prescrizioni operative all'interno del Piano di sicurezza e coordinamento a riguardo del corretto montaggio, utilizzo e smontaggio dei ponteggi autosollevanti o sospesi al fine di limitare i rischi aggiuntivi ed interferenziali che queste attrezzature possono creare, verificandone la coerenza con i Piani Operativi di Sicurezza delle imprese esecutrici.

I Datori di lavoro delle imprese esecutrici addette al montaggio, all'utilizzo e allo smontaggio di tali attrezzature hanno l'obbligo del rispetto delle condizioni di utilizzo previste dalle istruzioni del fabbricante, dal Piano di Sicurezza e coordinamento e dal proprio Piano Operativo di sicurezza.

Domanda 2: PONTEGGI METALLICI FISSI E MOBILI

Nel D.Lgs. 81/2008 i ponteggi sono trattati nel Titolo IV dedicato ai cantieri temporanei e mobili: sono ancora qualificabili come "attrezzature di lavoro" ai sensi dell'art.69 nell'ambito del cantiere temporaneo?

Possono assumere tale qualifica "sempre", ossia in ogni luogo di lavoro, oppure solo nell'ambito del cantiere temporaneo ?

Quando ad essi sono applicabili gli artt. 23 "Obblighi di costruttori e fornitori" e 24 "Obblighi degli installatori" ?

Risposta

L'art. 105 del D.lgs 81/08 recita esplicitamente che le norme del presente capo (capo II del Titolo IV) si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa, ovvero in ogni luogo di lavoro.

Il seguente art. 111 del D.lgs 81/08 definisce gli obblighi generali del datore di lavoro, nel caso di effettuazione di lavori temporanei in quota, relativamente alla scelta e all'uso delle "attrezzature per i lavori in quota".

Tali "attrezzature per lavori in quota" sono poi definite nello specifico negli articoli seguenti e sono inequivocabilmente le scale (art. 113), i ponteggi (art. 122), i ponti su ruote a torre (art. 140), etc.

Pertanto il ponte su ruote o il ponteggio sono "attrezzature per i lavori in quota" e come tali rientrano anche nella definizione più generale data alla parola "attrezzatura" dall'art. 69 del D.lgs 81/08.

Concludendo risultano applicabili sia l'art. 23 che l'art. 24 del D.lgs 81/08.

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
Ing. Marco Masi

MM \ IV



Prot. n. **4006RT/42876/Q.100.80.40**
da citare nella risposta

Data: **16.2.2009**

Allegati:

Oggetto: Art.98 DLgs 81/2008 – dipendenti di pubbliche amministrazioni e obbligatorietà corso

Comunicazione trasmessa solo via email

A **Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)

A **Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta via mail in data 6 gennaio 2009, si forniscono le seguenti indicazioni:

Quesito

L'art. 10, comma 4, del Dlgs 494/96 stabiliva che "l'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore". L'art. 98 del Dlgs 81/2008 nulla dispone in merito.

I dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che non abbiano frequentato il corso possono svolgere il ruolo di coordinatore?

Risposta

I dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che al 14/5/2008 avevano già maturato i requisiti per svolgere la funzione di coordinatore, sostituendo la frequenza del corso con la propria attività svolta di fatto, proseguono tale attività; in caso contrario, non avendo nè frequentato lo specifico corso nè precedentemente svolto attività come coordinatore, sono tenuti a frequentare tale corso.

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. ~~Marco Masi~~

MM \ fv



Prot. n. ADOGRT/67601/Q.100.80.40
da citare nella risposta

Data: 10/03/2009

Allegati:

Oggetto: **Risposta a quesito su PONTEGGI**

Comunicazione trasmessa solo via email

- A** **Direttori Dipartimenti Prevenzione Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)
- A** **Componenti Articolazione ex art.67 LR40/2005 Prevenzione, Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)
- p.c.** **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Salvatore Fedele
drf-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta il 17.12.2008, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Domanda: PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI - INQUADRAMENTO

Nella situazione previgente il D.Lgs 81/2008 i ponteggi autosollevanti (o sospesi motorizzati) erano equiparati ai ponteggi fissi (vedi Circ. 39/1980 e Circ.97/1987), oltre alle macchine per la parte di competenza. Oggi possono essere tratti alla stessa stregua, visto che il D.Lgs 81/2008 formalmente li ignora, o comunque non li tratta espressamente ?

Risposta

La Circolare 12 gennaio 2001, n. 9 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Dpr 459/96 - Legge 128/98 - Collaudi e verifiche delle attrezzature di lavoro) nel paragrafo "il regime dei controlli preventivi" descrive esplicitamente che [...] ribadito che ogni forma di controllo preventivo sulle macchine recanti la marcatura CE è divenuta inapplicabile ed osservato che per omologazione deve intendersi — giusta la definizione riportata nell'articolo 2 del D. L. 30 giugno 1982, n. 390 convertito nella Legge 12 agosto 1982, n. 597 — la "procedura tecnico-amministrativa con la quale viene approvata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto, prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati..." deriva; dalle considerazioni più sopra fatte, che, a partire dalla data di entrata in vigore della direttiva macchine, e con riguardo alle attrezzature rientranti nella competenza di questo Ministero, sono divenute inapplicabili le disposizioni di cui:

- al punto 36 dell'allegato A al Dm 2 aprile 1981, relativamente alle verifiche di prima installazione degli elevatori trasferibili non installati stabilmente,
- all'articolo 2 del Dm 4 marzo 1982, relativamente al collaudo dei ponteggi sospesi motorizzati e delle attrezzature assimilate (vedasi il punto 9 dell'allegato A al citato decreto e la circolare n. 30/82),
- all'articolo 30 del DPR n. 164/56 e circolare n. 97/87, limitatamente all'autorizzazione ministeriale per la costruzione e l'impiego dei ponteggi a piani di lavoro autosollevanti.

Pertanto la messa in servizio delle attrezzature appena citate potrà essere direttamente fatta dai rispettivi utenti, beninteso dopo che gli stessi abbiano curato che le stesse, oltre a recare la marcatura CE ed essere munite di dichiarazione di conformità, siano state, ove necessario, montate ed installate secondo le istruzioni del fabbricante.


Quanto sopra è da mettere in relazione al fatto che la fabbricazione, la messa in commercio ed in servizio delle piattaforme autosollevanti su colonne e delle piattaforme sospese a livelli variabili sono regolamentate dal D.P.R. 459/96. La conformità delle piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne alla norma armonizzata EN 1495:1997 (come emendata dall'errata corrige AC:1997 e dell'aggiornamento A1, edizione novembre 2003), e per le piattaforme sospese a livelli variabili alla norma armonizzata EN 1808:1999 conferisce, come noto, presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Macchine.

Ciò detto si ritiene che i ponteggi autosollevanti o sospesi rientrino a pieno titolo nella definizione generale data dall'art. 69 del D.lgs 81/08 che definisce come attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, e che siano regolamentate attraverso il successivo art. 71, comma 1, quando siano state messe in commercio ed in servizio in vigore del D.P.R. 459/96, o attraverso l'art. 72 comma 2, quando siano state costruite prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 459/96, attraverso l'obbligo del rispetto dei requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

Il Datore di lavoro, nella scelta e nell'utilizzo di tali attrezzature è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 71, che in particolare al comma 3 fa riferimento all'allegato VI del D.lgs 81/08 e al comma 4 alle istruzioni del fabbricante.

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi

MM \fv





Prot. n. ADDIRT/67595/0.100.80.40
da citare nella risposta

Data: 10/03/2009

Allegati:

Oggetto: **Art.90 DLgs 81/2008 – IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE**

Comunicazione trasmessa solo via email

A **Direttore Dipartimento Prevenzione
Azienda U.S.L. 12 Viareggio**
(via posta elettronica)

p.c. **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Salvatore Fedele
dr1-toscana@lavoro.gov.it

p.c. **Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)

p.c. **Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL 12 Viareggio in data 20/02/2009, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Quesito 1

E' lecito da parte del committente, affidare l'appalto dei lavori ad un'immobiliare che ha come dipendenti solo personale amministrativo e tecnici, ma non operai edili ?

Risposta

L'art 89 comma 1 lett. l) dei DLgs 81-08 definisce l'idoneità tecnico professionale come il "possesso di capacità organizzative; nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera."

In base all'art 90 comma 9 lett. a), il committente o il responsabile dei lavori, deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità dell'allegato XVII.

I requisiti di idoneità tecnico professionale devono essere posseduti dall'impresa in relazione alle funzioni che deve svolgere e/o ai lavori che deve eseguire come specificato nel contratto d'appalto. I 2 casi presi in esame sono:

1) Impresa affidataria che svolge solo funzioni gestionali-organizzative.

Si ritiene ammissibile affidare tali funzioni ad un'immobiliare che ha come dipendenti solo personale amministrativo e/o tecnico. L'impresa affidataria dovrà comunque esibire al committente o al responsabile dei lavori quanto richiesto dall'allegato XVII del D.Lgs 81-08, con particolare riferimento all'iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto e l'elenco del personale della propria impresa con le specifiche mansioni, incaricato per l'assolvimento dei compiti di cui all'art 97 del D.Lgs 81-08:

2) Impresa affidataria che svolge funzioni gestionali-organizzative ed esecutrici.

In questo caso non è ammissibile affidare l'appalto ad un immobiliare come al punto precedente, ma il committente dovrà accertarsi che l'impresa abbia la disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera attraverso la verifica della documentazione prevista dall'allegato XVII del D.Lgs 81-08.

In entrambi i casi tutta la documentazione fornita dall'impresa per dimostrare la propria idoneità dovrà essere vagliata non soltanto per accertarne l'esistenza, ma soprattutto per valutarne la rispondenza con i lavori e/o le funzioni da affidare.

Quesito 2

E' lecito affidare l'ampliamento di un edificio, la ristrutturazione di un tetto, la costruzione di una villetta ad un lavoratore autonomo che esegue le stesse lavorazioni congiuntamente ad altri lavoratori autonomi?

Non è lecito perché:

l'art 89 comma 1 let. d) del D.Lgs 81-08 definisce il lavoratore autonomo come "persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione."

Il/i lavoratore/i autonomi chiamati per aiutare alla realizzazione dell'opera risulterebbero di fatto subordinati al lavoratore autonomo a cui è stata affidata inizialmente l'esecuzione dell'opera, che assumerebbe il ruolo di datore di lavoro per il principio di effettività di cui all'art. 299 del D.lgs 81/08. Pertanto non sarebbe rispettata la definizione di idoneità tecnico professionale (art. 89, comma 1, lettera l) del D.lgs 81/08) ovvero "possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera" in quanto il lavoratore autonomo a cui sono stati affidati inizialmente i lavori non la possiede.

Il committente nella verifica dell'idoneità tecnico professionale deve pertanto verificare la documentazione prevista dall'allegato XVII rivolta alle imprese e non ai lavoratori autonomi. La fattispecie d'impresa si configura in base al fatto che la collaborazione è finalizzata alla realizzazione della stessa lavorazione. E' ovvio che nel contesto devono essere rispettate le normative previdenziali e assicurative in materia di lavoro.

Quesito 3

In particolare è necessario capire quanti e quali dipendenti debba avere un'impresa. Una ditta che prende l'appalto dei lavori e poi lo affida a dei lavoratori autonomi, mentre i suoi dipendenti sono occupati in altri cantieri, possiede i requisiti tecnico professionali per quel lavoro ?

Si, l'impresa conserva i requisiti tecnico professionali. E' ovvio che nel concedere gli appalti l'impresa affidataria dovrà verificare quanto previsto dall'allegato XVII D.Lgs 81-08 nei confronti del subappaltatore (vedi anche risposta al quesito 2).

MM \fv \ms

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi





Prot. n. ~~1006~~ RT/67820/Q.100.80.40
da citare nella risposta

Data: 10.05.2009

Allegati:

Oggetto: Art.92 DLgs 81/2008 - Lavoratori autonomi

Comunicazione trasmessa solo via email

- A Azienda USL 9 Grosseto
Direttore Dipartimento Prevenzione
Dott. Paolo Madrucci
(via posta elettronica)
- p.c. Direzione Regionale Lavoro Toscana
Dr. Salvatore Fedele
drl-toscana@lavoro.gov.it
- p.c. Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana
(via posta elettronica)
- p.c. Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta il 15 gennaio u.s. dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL9 di Grosseto, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Domanda

Se in cantiere ci sono imprese esecutrici che sub-appaltano a lavoratori autonomi, le imprese devono includere nel loro POS le lavorazioni degli autonomi, ma se in cantiere ci sono autonomi direttamente individuati dal committente, questi non devono predisporre nessun piano al fine di coordinarsi con altre imprese e con il PSC, è solo compito del coordinatore (art.93, c.1, lett.c DLgs 81/2008)?

Risposta

Il lavoratore autonomo non è tenuto alla redazione del POS (art.94) ma ha solo l'obbligo di "adeguarsi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ed ancora (art. 100 c.3) "i datori di lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC...". Tale principio è menzionato anche nell'art. 92 c. 1 lettera c) che comporta al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'obbligo di "organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento.....". Attraverso le definizioni sopra menzionate si ritiene che il lavoratore autonomo debba essere informato dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori circa il contenuto del PSC, circa la cooperazione e coordinamento con imprese e/o altri lavoratori autonomi ed avrà l'obbligo di adeguarsi a tali indicazioni. Resta inteso l'obbligo per il Committente di informare preventivamente il Coordinatore per l'esecuzione (CSE) dell'incarico conferito direttamente a lavoratori autonomi.

MM\fv\ms

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale Diritto alla Salute e
Politiche di Solidarietà**

Settore Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro

Prot. n. **A00GRT/72278/Q.100.80.40**
da citare nella risposta

Data:

13.03.2009

Allegati:

Oggetto: **Il DUVRI negli appalti pubblici di lavori**

Comunicazione trasmessa solo via email

- A D.G. Bilancio e Finanze
Settore Patrimonio e Logistica**
Dott.ssa Susanna Trambusti
(via posta elettronica)
- p.c. Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Salvatore Fedele
drl-toscana@lavoro.gov.it
- p.c. Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)
- p.c. Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota prot. A00GRT/52809/D.120 del 26.02.2009 dal Settore Patrimonio e Logistica, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

domanda

Lavori di manutenzione delle sedi regionali, in cui non è prevista la redazione del PSC, è necessario che la stazione appaltante rediga il DUVRI o è sufficiente il PSS redatto dall'impresa?

risposta

Si ritiene che nel caso in esame e per i quali non sia necessaria la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), sia necessaria, laddove siano presenti rischi interferenti, la redazione del DUVRI da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.26 c.3 del D.Lgs 81/2008; successivamente l'impresa redige il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) tenendo conto delle indicazioni date dal DUVRI. Nel caso in cui invece sia necessario il PSC, si possono considerare esaustive le interferenze trattate al suo interno e quindi non è necessario la redazione del DUVRI da parte della stazione appaltante.

MM \fv \ms

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masini



Allegati:

Oggetto: **Art.99 DLgs 81/2008 - NOTIFICA**

Comunicazione trasmessa solo via email

A UNICREDIT REAL ESTATE SpA
U.O. Engineering, Prevention & Yard Safety
Fax: 02 3772 4829

p.c. Direzione Regionale Lavoro Toscana
Dr. Salvatore Fedele
drl-toscana@lavoro.gov.it

**p.c. Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)

**p.c. Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Quesito - invio NOTIFICA ex art.99 DLgs 81/2008

Visto l'alto numero di notifiche gestite dalla UNICREDIT REAL ESTATE, mediamente circa 170.000 l'anno, viene chiesto se può essere accettata una notifica "omnibus" con la quale trimestralmente saranno indicate i luoghi ove sono programmati i lavori, unitamente alle ulteriori indicazioni richieste da normativa.

Risposta

La notifica, ex art.99 DLgs 81/2008, per definizione deve essere inviata alla Aziende USL e alla Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti prima dell'inizio dei lavori.

Ove la committenza intendesse trasmettere cumulativamente una serie di notifiche preliminari questo è possibile, a condizione che la data di inizio dei lavori prevista da ciascuna singola notifica, con i contenuti di cui all'Al. XII del DLgs 81/2008, risulti successiva a quella di invio della notifica cosiddetta "omnibus".

Si fa comunque presente che, ai sensi del citato art. 99, il committente ha l'obbligo di "trasmettere" la notifica; tale trasmissione può avvenire anche per via telematica con Posta Elettronica Certificata e ricevuta di ritorno.

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi

MM \fv \ms



Prot. n. **K006RT/78815/0.100.80.40**
da citare nella risposta

Data: **20.3.2009**

Allegati:

Oggetto: **Risposta a quesito su impresa affidataria titolo IV DLgs 81/2008**

Comunicazione trasmessa solo via fax
Sostituisce l'originale ai sensi
dell'art.6, comma 2, della L.412/91

- A** Azienda U.S.L. 10 Firenze
Dipartimento di Prevenzione
Dr. Giuseppe Petrioli
g.petrioli@asf.toscana.it
- p.c.** Direzione Regionale Lavoro Toscana
Dr. Salvatore Fedele
drl-toscana@lavoro.gov.it
- p.c.** Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana
(via posta elettronica)
- p.c.** Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Vs Azienda via mail il 4.12.2008, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Domanda

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81/2008 sono state introdotte importanti novità circa gli adempimenti a carico delle Imprese in caso di affidamento di lavori in regime di appalto e subappalto. Le Cooperative di Imprese operanti nei cantieri temporanei e mobili agiscono con lo scopo di trovare lavoro per le imprese associate; la Cooperativa è titolare del contratto di appalto e dei rapporti con il committente, ma l'esecuzione del lavoro viene affidata (non appaltata) completamente ad imprese socie che diventano imprese esecutrici, ma che, di fatto sono rappresentanti della Cooperativa. Viste le modalità con cui agiscono queste società è lecito considerarle imprese affidatarie di cui all'art. 89 comma 1 lettera i) ed attribuirgli gli obblighi previsti dall'art. 97 del D.Lgs. 81/2008?

Risposta

Tali imprese vanno comunque considerate imprese affidatarie, seppur secondo le specifiche sotto indicate. Se per Cooperative di imprese si intende un Consorzio di Cooperative, di cui all'art.34 c.1 lett b) del D.Lgs.163/2006, allora tutte le imprese indicate dal consorzio come esecutrici dei lavori possono essere considerate quali imprese affidatarie ai sensi dell'art.89 c.1 lett i) e conseguente sulle stesse incombono gli obblighi di cui all'art.87. Peraltro si evidenzia ai sensi dell'art.141 del DPR 554/99 l'affidamento dei lavori ai propri consorziati non costituisce subappalto. Se invece con cooperative di imprese si fa riferimento ai soggetti di cui all'art.34 c.1 lett a), ovvero alle imprese costituite in forma di società cooperativa, le stesse sono affidatarie e devono eseguire i lavori personalmente, fatta salva la possibilità di avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavori autonomi

Cordiali saluti,

Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
Ing. Marco Masi

MM\fv\ms

Ref. Francesco Vigiani
Tel. 055.4383.370 - Fax 055.4383.058
e-mail francesco.vigiani@regione.toscana.it

50139 Firenze, Via T. Alderotti, 28/N
<http://www.regione.toscana.it>



Prot. n. **A006RT / 120552 / Q.100.80.40**
da citare nella risposta

Data: **6.5.2009**

Allegati:

Oggetto: Risposta quesito su applicazione DPGR 62/2005 - Certificazione dei dispositivi di ancoraggio

Comunicazione trasmessa solo via email

- A** **Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)
- A** **Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)
- p.c.** **A.N.C.I. Toscana
Direttore Generale Alessandro Pesci**
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Vs Azienda, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana nel corso della riunione del Gruppo Regionale "Promozione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nelle grandi opere infrastrutturali" svoltasi il 22 aprile 2009:

Ai sensi della LRT 1/2005 e del Regolamento regionale n.62R/2005 e della norma tecnica UNI EN 795, possono ritenersi regolari i dispositivi di ancoraggio muniti della sola dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore e/o privi di idonea documentazione che attesti che tali dispositivi sono stati sottoposti alle prove in base alla norma UNI EN 795?

Si ritiene che possano essere considerati conformi a quanto richiesto dal Regolamento Regionale DPGR 62/2005, art.5 c.4 lettera e), i dispositivi e le linee di ancoraggio per i quali la conformità redatta dal fabbricante secondo la norma UNI EN 795 attesti anche che sono stati sottoposti a prova in base alla stessa norma UNI EN 795 e che, salvo diversamente specificato, sono appropriati per l'utilizzo da parte di una persona singola con assorbitore di energia conforme alla UNI EN 355 (rif.to UNI EN 795, par. 7 "informazioni fornite dal fabbricante").

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi

MM \fv \ms



Prot. n. **ADGGRT/120657/Q.100.80.40**
da citare nella risposta

Data: **6.5.2009**

Allegati:

Oggetto: Risposta quesito su applicazione DPGR 62/2005 - Interventi su coperture esistenti

Comunicazione trasmessa solo via email

- A** **Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)
- A** **Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)
- p.c.** **A.N.C.I. Toscana
Direttore Generale Alessandro Pesci**
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuti via mail in data 19/02/2009 si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana nel corso della riunione del Gruppo Regionale "Promozione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nelle grandi opere infrastrutturali" svoltasi il 22 aprile 2009:

"Nel caso di un intervento di manutenzione straordinaria di un tetto costituito da strutture portanti in legno, travi e correnti, con soprastante dogato in legno, coibentazione, impermeabilizzazione e manto in laterizio, senza massetto in cls di ripartizione.

In conseguenza ad infiltrazioni di acqua sul predetto manufatto si prevede di smontarne il manto, ripristinare l'impermeabilizzazione e riporre il suddetto manto.

Il quesito è se, in tal caso, stante pure il fatto che, tranne ai bordi del tetto, non esistono strutture solide cui vincolarsi (massetto in cls, travi o cordoli in c.a.), sia comunque obbligatorio adottare le misure preventive e protettive quali per es. ganci, linea di vita o quant'altro, oppure se, alla luce della particolare tipologia strutturale che non permette un adeguato fissaggio dei predetti ancoraggi, sia possibile adottare procedure alternative quali utilizzo di trabattelli, autogrù con bicchiere ecc. Tutto ciò, ovviamente, previa adeguata motivazione nella relazione di copertura allegata all'intervento."

In primo luogo occorre valutare se l'intervento descritto sia o meno riconducibile alla categoria della manutenzione straordinaria: si tratta nella fattispecie - a ben guardare - della mera riparazione di un'impermeabilizzazione (seppur comportante lo smontaggio e il rimontaggio del manto di copertura), senza alcun intervento sull'orditura portante né su quella secondaria, e senza introduzione di nuovi elementi sulla copertura (es: massetto di ripartizione), che pare quindi più correttamente annoverabile tra gli interventi di manutenzione ordinaria, e come tale escluso dall'ambito di applicazione del Regolamento Regionale DPGR 62/R/2005.



Al di là delle caratteristiche tecniche e della classificazione dell'intervento sopra descritto, si ritiene comunque utile precisare - per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente rientranti nel campo di applicazione della citata normativa (ivi compresi gli interventi di manutenzione straordinaria) - che ogniqualvolta da verifiche strutturali risulti che non è tecnicamente possibile installare sistemi anticaduta senza procedere ad interventi di adeguamento strutturale, ne dovranno essere riportate le motivazioni nell'elaborato tecnico della copertura (ETC) e dovranno essere documentate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione.

Al riguardo si sottolinea infatti che *"i casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente (articolo 7, comma 4 del regolamento regionale) sono da riferirsi essenzialmente agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in quanto per tutti gli interventi sul nuovo sarà sempre possibile realizzare misure di tipo permanente"*, così come riportato al par.3 della circolare regionale emanata con Deliberazione della Giunta Regionale n.191 del 20 marzo 2006.

MM \ fv \ ms

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi



Prot. n. A006RT / 120622 / Q.100.80.40
da citare nella risposta

Data: 6/5/2009

Allegati:

Oggetto: **Risposta a quesito su formazione datore di lavoro**

- Comunicazione trasmessa solo via email

A Azienda U.S.L. 10 Firenze
Dipartimento di Prevenzione
Dr. Giuseppe Petrioli
g.petrioli@asf.toscana.it

p.c. Direzione Regionale Lavoro Toscana
Dr. Giovanni Casale
drl-toscana@lavoro.gov.it

p.c. Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana
(via posta elettronica)

p.c. Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Vs Azienda via mail il 6.04.2009, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana nel corso della riunione del Gruppo Regionale "Promozione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nelle grandi opere infrastrutturali" svoltasi il 22 aprile 2009:

Domanda

L'art. 34 del Dlgs. 81/08 ai commi 1 e 2 recita:

1. "Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi"

2. "Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto e' riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente".

Semberebbe quindi che il datore di lavoro, attraverso il solo corso di formazione specifico per DL che assumono l'incarico di RSPP, possa svolgere i compiti dei servizi di primo soccorso e di prevenzione incendi, per i quali sono invece altresì previsti appositi corsi di formazione:

- corso ai sensi del DM 388/2003 per il servizio di primo soccorso (art. 45 Dlgs. 81/08)
- corso ai sensi del DM 10/03/98 per il servizio di prevenzione incendi (art. 46 Dlgs. 81/08).

Sulla base di queste considerazioni, si chiede se il DL che voglia svolgere direttamente i compiti dei servizi di primo soccorso e di prevenzione incendi debba svolgere i corsi di formazione specifici per tali attività (DM 388/2003 e DM 10/03/98) oppure se sia sufficiente la partecipazione al corso per DL che assumono l'incarico di RSPP.



Risposta

- a) Relativamente alla formazione da conseguire per poter svolgere i compiti di PREVENZIONE INCENDI, il DM 10/03/98 nell'Allegato IX prescrive corsi di formazione differenti a seconda che il rischio incendio sia ELEVATO (16 ore), MEDIO (8 ore) oppure BASSO (4ore).
I contenuti dei suddetti corsi prevedono: L'incendio e la prevenzione, La protezione antincendio, Le procedure da adottare in caso di incendio ed Esercitazioni pratiche.
Dal punto di vista dei contenuti, si ritiene impensabile che nelle 16 ore di formazione di cui al DM del 16/01/1997, o meglio in quel punto l) degli undici punti di formazione nello stesso previsti, possano essere compresi anche i contenuti della formazione stabiliti nel DM 10/03/98, tra l'altro specificamente operativi.
Si aggiunge, inoltre, che il DM 10/03/98 all'art. 6 comma 3 individua tramite l'Allegato X una serie di attività per le quali gli addetti della Squadra Emergenze devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, rilasciato dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.
Per tale motivo, risulta altresì impensabile, per le aziende di cui all'Allegato X del DM 10/03/98, poter sostituire una prova di idoneità tecnica rilasciata dai V.V.F. con i contenuti del corso individuato dal DM 16/01/97, di cui la prevenzione incendi ne costituisce soltanto una parte.
Per tali motivi, si ritiene che per poter svolgere i compiti di prevenzione incendi, il Datore di Lavoro di cui all'art. 34 del Dlgs. 81/08 debba svolgere i corsi individuati dal DM 10/03/98 la cui durata varierà al variare dell'entità del rischio e, ove previsto, conseguire l'attestato di idoneità tecnica del V.V.F.
- b) Relativamente alla formazione da conseguire per poter svolgere i compiti di PRIMO SOCCORSO, il DM 388/2003 ha fissato sia la durata dei corsi di formazione per gli addetti al primo soccorso in 12 o 16 ore a seconda della classe di appartenenza dell'attività lavorativa.
I contenuti dei suddetti corsi prevedono le seguenti tematiche: Allertare il sistema di soccorso, Riconoscere un'emergenza sanitaria, Attuare gli interventi di primo soccorso, Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta, Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro, Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro, Acquisire capacità di intervento pratico.
Dal punto di vista dei contenuti, si ritiene impensabile che nelle 16 ore di formazione di cui al DM del 16/01/1997, limitatamente a quelle riservate per la lettera l) degli undici punti di formazione nello stesso previsti, possano essere compresi anche i contenuti della formazione stabiliti nel DM 388/2003, prettamente operativi.
Si aggiunge che in merito all'obbligo della frequenza di tali corsi da parte dei datori di lavoro in caso di svolgimento diretto il Ministero della Salute con la propria "Circolare Ministero Salute 03/06/2004, n. Prot. DGPREV-13008/P - *Quesiti applicazione del Decreto 15 luglio 2003, n. 388*" aveva precisato specificatamente "che la frequenza allo specifico corso per acquisire le necessarie conoscenze teoriche e pratiche per l'attuazione delle misure di primo soccorso risultano necessarie sia nel caso in cui il datore di lavoro svolga direttamente tali funzioni, anche se ha usufruito dell'esonero di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 626/94, sia nel caso in cui siano stati preventivamente designati a svolgerle uno o più dipendenti". Tale indicazione, riferita al Dlgs. 626/94, può essere estesa oggi al Dlgs. 81/08.
Per tali motivi, si ritiene che per poter svolgere i compiti di primo soccorso, il Datore di Lavoro di cui all'art. 34 del Dlgs. 81/08 debba svolgere i corsi individuati dal DM 388/2003 la cui durata varierà al variare della tipologia di attività svolta.

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masti

MM \ fv \ ms



Prot. n. **4006 RT/179391/Q.100.80.40**
da citare nella risposta

Data: **2.7.2009**

Allegati:

Oggetto: **Risposta quesito su prestazione libero professionista in cantiere**

Comunicazione trasmessa solo via email

A

**Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)

A

**Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuti via mail in data 27/05/2009 si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato nel corso della riunione del Gruppo Regionale "Promozione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nelle grandi opere infrastrutturali" svoltasi il 5 giugno 2009:

- 1) *L'attività professionale di Ingegnere libero professionista in cantieri temporanei, con l'ausilio di Tecnici diplomati (Periti Industriali) dipendenti del mio studio, è equiparata a quella delle "Imprese affidatarie o imprese esecutrici" contemplate nell'art. 96 del D.Lg.s 81/2008, se opero nei cantieri insieme ai miei dipendenti ?*
- 2) *In caso affermativo, quali sono gli obblighi cui sono soggetto personalmente e nei confronti dei dipendenti ? E' sufficiente l'accettazione del PSC (comma 2 art. 96), devo redigere un POS se partecipano all'attività in cantiere i dipendenti, oppure richiedere al datore di lavoro committente un DUVRI o altro tipo di documento ?*
- 3) *Nel caso che l'attività professionale si svolga in luoghi di lavoro diversi da cantieri temporanei (aziende, uffici, scuole, ecc.) il datore di lavoro committente deve fornirmi un DUVRI se partecipano anche i dipendenti oppure in ogni caso, anche se opero personalmente ?*

L'attività professionale di cui sopra è riconducibile ad una prestazione di servizi, di cui all'All. II A, cat. 12, del DLgs 163/2006.

Gli obblighi a cui Lei è soggetto, in quanto datore di lavoro dei Tecnici assunti a tempo indeterminato, sono quelli richiamati dal DLgs 81/2008, tra i quali si ricorda in particolare la valutazione dei rischi in riferimento alle mansioni specifiche dei suoi dipendenti.

Inoltre nel caso in esame di cantiere con PSC, sarà cura del coordinatore disciplinare gli accessi della forniture e dei servizi.

Si ricorda infatti che l'analisi dei rischi interferenti deve essere contenuta all'interno del PSC, così come riportato anche al punto 5.1 della Linea Guida ITACA per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture e servizi, approvata dalla Conferenza delle regioni e province autonome il 20.03.2008 e nella determinazione n.3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti pubblici di lavori forniture e servizi

Nel caso in cui la sua attività professionale si svolga in luoghi di lavoro diversi dai cantieri temporanei o mobili (aziende, uffici, scuole) l'analisi dei rischi interferenti deve essere contenuta all'interno del DUVRI

Il Responsabile del Settore
Ricerca, Sviluppo e Tutela nel Lavoro
ing. Marco Masi

MM \fv



Allegati:

Oggetto: **Risposte a quesiti: nomina di più coordinatori per l'esecuzione**

Comunicazione trasmessa solo via email

- A** **Direttori Dipartimenti Prevenzione Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)
- A** **Componenti Articolazione ex art.67 LR40/2005 Prevenzione, Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)
- p.c.** **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Giovanni Casale
dri-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 09.06.2009, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Quesito – nomina più coordinatori

In fase di esecuzione di lavori (pubblici o privati) il responsabile dei lavori può nominare più di un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art.89 c. 1 lett. f) del D.Lgs 81/2008, differenziandone le competenze per tipologie di lavori da eseguire (ad esempio opere civili, opere tecnologiche, etc.) ?

Risposta

Si ritiene che non sia possibile nominare più coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione per la stessa opera differenziandone le competenze per tipologie di lavori da eseguire, in quanto i compiti previsti dall'art.92 del DLgs 81/2008, che derivano in massima parte dall'analisi delle interferenze tra le varie tipologie di lavorazioni, per poter essere svolti secondo i principi ispiratori della norma, devono essere in capo ad un unico soggetto.

MM \fv \ms

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi



Prot. n. **AC06RT/282666/Q.100.80.40**
da citare nella risposta

Data: **2.11.2009**

Allegati:

Oggetto: **Risposta a quesito su campo di applicazione del titolo IV dei DLgs 81/2008**

Comunicazione trasmessa solo via email

- A** **Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)
- A** **Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)
- p.c.** **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Giovanni Casale
drl-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta il 2.07.2009, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Domanda: campo di applicazione del titolo IV dei DLgs 81/2008

Nella pratica delle realizzazioni edilizie o di impianti in cui risulti applicabile il Titolo IV del D.Lgs 81/08 è possibile che l'appalto sia così realizzato: Committente – impresa affidataria (General Contractor) – Subappaltatori. In questo caso l'impresa affidataria realizza solo opere di natura intellettuale o finanziaria coordinando tecnicamente i lavori che vengono effettuati dai soli subappaltatori della stessa. Si pone quindi il problema del rispetto da parte della ditta affidataria dei requisiti tecnico professionali previsti dall'Allegato XVII in quanto solo alcuni possono essere effettivamente posseduti mentre altri sono posseduti dal subappaltatore. Ad esempio la ditta Affidataria avrà il nominativo del RSPP del RLS ma non del Medico Competente perché non necessaria in relazione alla valutazione del rischio la sorveglianza sanitaria, oppure, non avendo lavoratori che realizzano manufatti in cantiere, non possederà l'elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria.

L'interpretazione data dal sottoscritto è che la ditta affidataria dimostrerà i requisiti professionali effettivamente posseduti in relazione alle attività svolte e fornirà i requisiti tecnico professionali delle imprese subappaltatrici che svolgono direttamente l'opera edile.

Dato che alcuni ispettori ASL interpretano tale situazione come un appalto verso una ditta affidataria che non ha i requisiti tecnico professionali per compiere i lavori si richiede Vs. parere in merito.

Risposta

Il quesito risulta superato a seguito delle modifiche apportate dal DLgs 106/2009 all'all. XVII relativo all'idoneità tecnico professionale.

MM \ fv

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi



Allegati:

Oggetto: Risposte a quesiti: idoneità tecnico professionale dell'affidataria

Comunicazione trasmessa solo via email

- A** **Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)
- A** **Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)
- p.c.** **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Giovanni Casale
drl-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 09.06.2009, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Quesito – idoneità tecnico professionale dell'affidataria

Supponendo che il committente (o il responsabile dei lavori se nominato) decidesse di scegliere come Impresa affidataria un cosiddetto General Contractor (cioè una figura che può avere o meno al suo interno tutte o parte delle competenze richieste per effettuare il lavoro e che comunque subappalta l'intera opera a imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi dei quali sicuramente diventa responsabile della verifica della loro idoneità tecnico-professionale - comma 3 all.XVII);

e se appunto l'incarico da "affidare" al General Contractor fosse esclusivamente quello di:

- gestire l'intero appalto, con autorizzazione dal Committente per i subappalti a imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi;
 - verificare le idoneità delle Imp. esecutrici e lav. autonomi e la congruità dei POS / PIMUS ove previsti, ma senza essere parte attiva nel cantiere, senza pertanto necessariamente dover redigere un proprio POS;
 - assumersi il cosiddetto "rischio d'impresa", anche in termini di "Sicurezza sul Lavoro", in quanto unico arbitro delle "Figure" che si alternano nel cantiere;
 - e se quindi l'affidataria non avesse neanche un vero e proprio DURC ma solo i versamenti all'INPS (in quando ad esempio senza dipendenti e senza iscrizione a Casse Edili);
- potrebbe questa tipologia di figura (GC) essere ritenuta "idonea" dal Committente / Responsabile dei Lavori ?

Risposta

Si ritiene che l'impresa affidataria debba soddisfare i requisiti di cui all'all. XVII del DLgs 81/2008.

MM \fv \ma

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Vasi



Prof. n. **PROGRT/262835/0.00.80.40**
da citare nella risposta

Data: **2.11.2009**

Allegati:

Oggetto: **Risposte a quesiti: autocertificazione per idoneità tecnico professionale nei lavori privati**

Comunicazione trasmessa solo via email

A **Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)

A **Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)

p.c. **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Giovanni Casale
drf-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 09.06.2009, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Quesito – Autocertificazione idoneità tecnica professionale

Quando è possibile utilizzare l'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII "idoneità tecnica professionale" del D.Lgs 81/2008 nel caso di lavori privati?

Risposta

Il quesito si considera decaduto in quanto gli emendamenti al DLgs 81/2008 emanati con il recente DLgs 106/2009 non stabiliscono collegamento alcuno fra verifica dell'idoneità tecnico professionale e lavori privati.

Per quanto riguarda i cantieri (pubblici e privati) con entità presunta inferiore ai 200 uomini-giorno, fermo restando il fatto che i lavori non comportino i rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito risulta soddisfatto (DLgs 81/2008, art.90 c.9) presentando i seguenti documenti:

- certificato d'iscrizione alla CCIAA
- DURC
- Autocertificazione sul possesso dei requisiti previsti dall'Allegato XVII.
- Autocertificazione relativa all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi

MM\fv \ms



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale Diritto alla Salute e
Politiche di Solidarietà**

Settore Ricerca, Sviluppo e Tutela nel Lavoro

Prot. n. **DOOGR/282833/Q.100.80.40**
da citare nella risposta

Data: **2.11.2009**

Allegati:

Oggetto: **Risposta a quesito su campo di applicazione del titolo IV del DLgs 81/2008**

Comunicazione trasmessa solo via email

- A** **Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)
- A** **Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)
- p.c.** **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Giovanni Casale
drl-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta il 10.07.2009, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Domanda: campo di applicazione del titolo IV del DLgs 81/2008

Lo smontaggio di uno stand in legno lamellare della grandezza di circa 25 mq alto circa 4,5 m con progetto strutturale, può essere compreso fra i lavori edili o di ingegneria civile riportati all'art. 89 c. 1 lett. a) e riportati nell'elenco dell'allegato stesso.

Risposta

Visto l'allegato X al DLgs 81/2008, si ritiene che lo **smontaggio di uno stand in legno lamellare** sia equiparabile ad un'attività di smantellamento di opere temporanee in legno e quindi rientrante nel campo di applicazione del titolo IV del DLgs 81/2008

MM/v

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. **Marco Masi**

Allegato al verbale Articolazione PISLL ex art.67 LR 40/2005 delle aziende USL Toscana del 25.11.2009

Domanda

La costituzione di una Associazione Temporanea d'Impresa tra più autonomi (per gestire, per esempio, un rifacimento di un tetto) è stata oggetto di vostra risposta scritta o se ritenete idonea tale forma giuridica per superare il problema sopra menzionato.

Risposta

Premesso che la normativa che regola il lavoro lo codifica mediante un'articolazione piuttosto estesa è possibile, in via approssimativa, ricondurre i rapporti di lavoro previsti alle seguenti tipologie:

- Rapporto tra soci, nelle sue molteplici accezioni, in cui i soci lavoratori sono a tutti gli effetti equiparati ai lavoratori dipendenti, dal punto di vista della tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Rapporto di subordinazione tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti. Quest'ultima forma include ovviamente tutte le possibilità di lavoro a tempo determinato, ivi compresa ad esempio la possibilità per il titolare di un'impresa individuale di assumere dipendenti anche per la sola durata di un preciso appalto, e ricordando che il dipendente, qualora sia anche titolare di altra impresa individuale, non è tenuto alla cancellazione della stessa;
- Lavoro autonomo, sotto forma di impresa individuale senza dipendenti.

La definizione di A.T.I. come associazione temporanea di imprese non è prevista nella normativa attuale, tuttavia si può assimilare a tale fattispecie la tipologia indicata negli artt. 34 e 37 del DLgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici): tali articoli prevedono tra l'altro i raggruppamenti temporanei, anche orizzontali (riunione di imprese finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria), di imprenditori individuali, anche artigiani, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Si ritiene che, nel caso di Raggruppamento temporaneo di cui sopra, l'impresa mandataria sia da considerare come Impresa affidataria ai sensi dell'art. 89 comma 1 lett. i) del DLgs. 81/08 e quindi titolare degli obblighi di cui all'art. 97 del decreto stesso.

Pertanto, **la costituzione di un'A.T.I di imprese individuali senza dipendenti**, risulta legittima dal punto di vista formale, ma mantenendo di fatto l'individualità delle singole imprese (non costituisce infatti fusione in unica impresa) ripropone le problematiche di cui alla risposta al quesito 2 della circolare del 10 marzo 2009 (vedi allegato file pdf, risposta alla domanda 2).

Tali problematiche trovano invece una possibile soluzione, ad esempio attraverso:

- la possibilità di un imprenditore individuale senza dipendenti di assumere un altro imprenditore (senza dipendenti) a tempo determinato;
- la costituzione di una nuova società;

sempre che sia rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro applicabile alle imprese (per es. redazione del POS, nomina dell'RSPP, MC, etc), nonché le normative previdenziali ed assicurative

Allegato al verbale Articolazione PISLL ex art.67 LR 40/2005 delle aziende USL Toscana del 25.11.2009

Si richiede se, in fase di verifica dei soggetti affidatari di “servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” di cui al capo IV del D.L.gs 163/06 da parte di un committente pubblico, sia necessaria la verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 del D.L.gs 81/08.

Si ritiene che la verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 del D.L.gs 81/08 non sia richiesta per “servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” di cui al capo IV del D.L.gs 163/06, in quanto nel c. 1 dell’art.26 DLgs 81/2008 fa riferimento a “impresa appaltatrice” o a “lavoratore autonomo”, richiedendo per questi l’acquisizione di iscrizione alla CCIAA, non applicabile ai soggetti che possono prestare servizi attinenti all’architettura ed ingegneria .



Allegati:

Oggetto: **Risposte a quesiti: sanzioni a CSE e affidataria**

Comunicazione trasmessa solo via email

- A** **Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)
- A** **Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)
- p.c.** **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Giovanni Casale
drl-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 22.12.2009 dall'Az USL 10 Firenze (allegato C01), si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Quesito – sanzioni al CSE e all'affidataria

In riferimento al quesito in oggetto (allegato C01), così sintetizzato: **Indicazioni su quando devono essere sanzionati anche il CSE e l'impresa affidataria in presenza di violazioni imputabili alle imprese esecutrici**

Risposta

In tutti i casi in cui la violazione sia riconducibile ad un'azione estemporanea e quindi non di lunga durata o reiterata, si ritiene ammissibile la responsabilità della sola impresa esecutrice, fatta salva la valutazione delle situazioni di pericolo gravi ed imminente o previste dettagliatamente nel PSC.

Nei casi invece in cui vi sia evidenza del perdurare della violazione o della sua reiterazione nel tempo, si ritiene ammissibile anche il coinvolgimento nelle responsabilità del CSE e dell'impresa affidataria

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi

MM \fv \ms



Prot. n. A006RT/53460/Q.100.P0.40
da citare nella risposta

Data: 25/2/2010

Allegati:

Oggetto: **Risposte a quesiti: obbligo di trasmissione della notifica**

Comunicazione trasmessa solo via email

- A** **Direttori Dipartimenti Prevenzione Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)
- A** **Componenti Articolazione ex art.67 LR40/2005 Prevenzione, Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)
- p.c.** **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Giovanni Casale
drl-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 17.12.2009, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Quesito - Obbligo di trasmissione della notifica della notifica (vedi Allegato C02)

Risposta

Il D.L.vo 494/96 e s.m.i., in vigore alla data in cui è stato dichiarato essere iniziati i lavori prevedeva all'art. 11 l'obbligo di trasmettere alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nei casi di:

cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea e che abbiano un'entità superiore ai 200 uomini/giorno o anche di entità inferiore ma che rientrino tra quelli i cui lavori presentino rischi particolari di cui all'ail. II;

cantieri inizialmente non soggetti che successivamente rientrano nelle categorie di cui al punto precedente;

cantieri in cui opera un'unica impresa ma di entità pari o superiore ai 200 uomini/giorno.

Il comma 12 dell'art. 82 della L.R. 1/2005, che si riporta di seguito, prevede la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo all'esecuzione delle opere in caso di inosservanze da parte del committente degli obblighi derivanti dagli artt. 3, 6, 11 e 13 del D.L.vo 494/96

Art 82 c. 12 LR 1/05 *Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili) da ultimo modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, l'efficacia del permesso di costruire o della denuncia di inizio dell'attività è sospesa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi e loro derivanti dagli articoli 3, 6, 11 e 13 dello stesso decreto legislativo. Il permesso di costruire o la denuncia di inizio dell'attività riacquistano efficacia dopo l'ottemperanza alle inosservanze. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall'allegato III al decreto legislativo 494/1996, dà atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie).*

Si ricorda inoltre, a conferma del fatto che l'opera debba essere considerata nel suo insieme, la definizione di committente riportata dall'art. 2 c. 1 lett. b) del D.L.vo 494/96, "il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione".

Non è possibile frazionare un'opera già definita e di una certa complessità come quella indicata nell'oggetto del Permesso di Costruire n.C03/0296 rilasciato da codesta Amministrazione, in sotto opere e considerare queste come singoli cantieri. Ne pare possibile immaginare di poter svolgere un'opera di questo tipo, che peraltro risulta comunque essere di entità superiore ai 200 uomini/giorno, con un'unica impresa.

Per quanto sopra detto si ritiene, nel caso specifico, evidente il sussistere dell'obbligo di trasmissione della notifica preliminare per un lavoro che abbia come natura delle opere "Intervento di sostituzione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione con diversa articolazione e collocazione di un fabbricato ad uso artigianale".

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi

MM \fv \ms



Allegati:

Oggetto: lavori di rimozione barriere new jersey in autostrada

Comunicazione trasmessa solo via email

- A** **Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)
- A** **Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)
- p.c.** **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Giovanni Casale
drl-toscana@lavoro.gov.it

A seguito di problematiche segnalate nei lavori di sostituzione delle barriere spartitraffico di primo impianto con barriere new jersey in c.a. classe H4, attualmente in corso nel tratto autostradale A1 Firenze sud – Arezzo, si ritiene utile richiamare l'attenzione su una puntuale verifica dell'applicazione del PSC nei lavori di tale tipologia, con particolar riferimento alla problematica dell'accesso alla zona di lavoro da parte dei lavoratori.

In riferimento alla nota (Allegato D) della Giunta Regionale Toscana del 28 maggio 2007 avente per oggetto: "Sicurezza cantieri in ambito stradale. Sistemi di confinamento dell'aera di cantiere dal traffico veicolare nei lavori di rimozione e rifacimento dello spartitraffico centrale", pur trattando la nota di lavori in ambito stradale e non autostradale, si evidenzia come per le particolari condizioni di traffico nel tratto autostradale in oggetto (vedi simulazioni di traffico di Autostrade, Allegato A), non è possibile porre come prescrizione l'obbligo richiesto dalla sopracitata nota di doppia barriera autostradale per un confinamento dell'area di cantiere rispetto al traffico veicolare, in quanto non permetterebbe più la doppia corsia per senso di marcia (si avrebbero 2 corsie di 3.10 m, misura sconsigliabile per una circolazione in sicurezza, vedi Allegato B), causando code chilometriche durante l'arco di tutta la giornata (vedi valutazione dei rischi Allegato C).

Nella valutazione dei rischi (vedi pg 4 dell'Allegato C), sono circostanziati ai punti b), c) e d) gli altri motivi che rendono meno sicura per i lavoratori addetti tale soluzione.

Sono imprescindibili invece le soluzioni alternative realizzate relative ai veicoli di segnalazione ed ai dissuasori di velocità.

L'attività di vigilanza è quindi prioritariamente indirizzata alla verifica puntuale delle soluzioni previste

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi

MM\fv\ms



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

ALL. CU
VERBALE GRE 09/02/2011

Direzione Generale
Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Settore Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di Lavoro

Prot. n.
da citare nella risposta

A00GRT/50588/Q.100.080.040

Data: 25/02/2011

Allegati:

Oggetto: Risposta a quesito su ditta installatrice impianto di cantiere se considerata ditta ai sensi dell'art.90 c.3 D.lgs. 81/08

Comunicazione trasmessa solo via email

- A **Direttori Dipartimenti Prevenzione Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)
- A **Componenti Articolazione ex art.67 LR40/2005**
Prevenzione, Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro
(via posta elettronica)
- p.c. **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Sergio Trinchella
dr1-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti inoltrata all' ASL 8 zona Valtiberina, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Quesito -

L'impresa che installa l'impianto elettrico temporaneo di cantiere è considerata dal committente come impresa, secondo l'art 90 comma 3?

Risposta

L'art. 89, comma 1, i-bis) del D.lgs.81/08 definisce l'impresa esecutrice come l'impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

L'impianto elettrico di cantiere si configura come una parte di opera per l'esecuzione della quale l'impresa installatrice impegna risorse umane e materiali.

In conclusione, se l'impresa installatrice ha dipendenti o equiparati ai sensi dell'art. 2 del DLGS 81/08 e smi è classificabile come impresa esecutrice.

Il Responsabile del Settore
Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Dott.ssa Daniela Volpi

DD/ic



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

ALL. C 1
VERBALE GRE 09/02/2011

Direzione Generale
Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Settore Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di Lavoro

Prot. n.
da citare nella risposta

A00 GR/50567/Q.100.000.040

Data: 25/02/2011

Allegati: C01

Oggetto: **Risposta a quesito su responsabilità dei coordinatori in fase di esecuzione lavori su opere strutturali**

Comunicazione trasmessa solo via email

- A **Direttori Dipartimenti Prevenzione Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)
- A **Componenti Articolazione ex art.67 LR40/2005**
Prevenzione, Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro
(via posta elettronica)
- p.c. **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Sergio Trinchella
drl-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 22.01.2011 all' ASL 12 (allegato C01), si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Quesito - responsabilità del CSE su crolli di parti strutturali

In riferimento al quesito in oggetto (allegato C01), così sintetizzato: **se un crollo di una parte strutturale avvenuta dopo vari mesi dalla sua realizzazione può prevedere responsabilità per il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori:**

Risposta

Le responsabilità del coordinatore per l'esecuzione, in materia di igiene salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono quelle derivanti dagli obblighi previsti dall'art. 92 del D.Lgs 81/08 e s.m.i

Il Responsabile del Settore
Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Dott.ssa Daniela Volpi

DD/ic

Atto 12 Protocollo n. 1692 del 24/01/2011



Architetto Giuseppe Coppede
Via Fontana VIII, 43046 QUERCETA (LU)
cell. 366 2850489 - tel. fax 0584 768673
architetto.giuseppecoppede@uni.lu.it

Querceta, 22 gennaio 2011

Spett.le Azienda sanitaria locale n°12
Servizio igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Via Martiri di S. Anna
55045 Pietrasanta (LU)

Alla c.a. del coordinatore settore edile
Balestrero Renato

Oggetto: chiarimenti su adempimenti 494/96 e s.m.i.

Con la presente, venga richiesto un chiarimento, alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. 494/96 e s.m.i., sulle responsabilità del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, ed in particolare:

Se un crollo strutturale di una parte di un edificio, avvenuto dopo vari mesi dalla sua realizzazione, possa in qualche modo prevedere responsabilità per il Coordinatore in fase esecutiva. In particolare il quesito verte sul caso dell'esecuzione di una scala in metallo eseguita su calcolo, progetto e direzione lavori di altro libero professionista, che dopo variati mesi dalla sua realizzazione subisce, per cause imprecisate, un collasso strutturale. Trattandosi di un'opera ormai compiuta e non oggetto di lavorazioni si chiede, alla luce degli obblighi del Coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva così come individuate dall'art. 5 dell'ex D.Lgs. 494/96, se lo stesso possa essere coinvolto nella vicenda, e se sì, in base a quale articolo del citato Decreto legislativo.

In attesa di una Vs. risposta

cordiali saluti

architetto Giuseppe Coppede



Giuseppe Coppede